SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 aprile 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. **102.**

Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Vista la decisione della Commissione europea 2004/89/CE del 9 luglio 2003, relativa al regime di aiuti cui l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali fino al 31 dicembre 1999;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2003;

Vista la nota n. 1510 dell'11 settembre 2003 con la quale è stato inviato alla Commissione europea, in attuazione del regolamento (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999, lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 10 dicembre 2003;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE

Art. 1.
Finalità

1. Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso.

2. Ai fini del presente decreto legislativo sono considerate calamità naturali o eventi eccezionali quelli previsti al punto 11.2 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02), nonché le avverse condizioni atmosferiche previste al punto 11.3 dei predetti orientamenti comunitari.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il FSN prevede le seguenti tipologie di intervento:

a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni della produzione e delle strutture;

b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2;

c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.

Capo I

AIUTI PER IL PAGAMENTO DI PREMI ASSICURATIVI

Art. 2.
Polizze assicurative

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi, in conformità a quanto previsto dal punto 11.5 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Il contributo dello Stato è concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno raggiunga il 20 per cento della produzione nelle aree svantaggiate ed il 30 per cento nelle altre zone.

3. Qualora contratti assicurativi coprono anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali, di cui al precedente articolo 1, comma 2, o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, il contributo dello Stato è ridotto fino al 50 per cento del costo del premio.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il contributo pubblico è concesso esclusivamente per contratti assicurativi che prevedono per ciascun prodotto assicurato la copertura della produzione complessiva aziendale all'interno di uno stesso comune. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono stabiliti i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi.

5. La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa di cui al capo III, nonché le cooperative agricole e loro consorzi.

Art. 3.

Consorzi di coassicurazione e coriassicurazione

1. In base a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 358/2003 della Commissione europea, del 27 febbraio 2003, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono costituire consorzi di coassicurazione e coriassicurazione a condizione che i prodotti assicurativi sottoscritti nell'ambito dell'accordo di consorzio delle imprese partecipanti o per loro conto non rappresentino, in nessuno dei mercati interessati:

a) nel caso di consorzi di coassicurazione, più del 20 per cento del mercato rilevante;

b) nel caso dei consorzi di coriassicurazione, più del 25 per cento del mercato rilevante.

2. I limiti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, non si applicano nel caso di rischi coperti attraverso tipologie di polizze assicurative innovative non ancora diffuse sul mercato. Tale esenzione è valida per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di costituzione del consorzio.

Art. 4.

Piano assicurativo agricolo annuale

1. L'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi è determinata attraverso il Piano assicurativo agricolo annuale, di seguito denominato: «Piano assicurativo», tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati.

2. Il Piano assicurativo è elaborato sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dalla Banca dati sui rischi agricoli, ed è approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le proposte di una Commissione tecnica costituita, da:

a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, che la presiede;

b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) un rappresentate dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

d) un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale agricola rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

e) un rappresentante della Cooperazione agricola;

f) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa (ASNACODI);

g) due rappresentanti dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA).

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è approvato il regolamento di funzionamento della commissione tecnica e sono i nominati i relativi componenti. Ai componenti del commissione tecnica non compete alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

4. Nel Piano assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per:

a) tipologia di polizza assicurativa;

b) area territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) evento climatico avverso, garanzia;

d) tipo di coltura e/o strutture.

5. Nel Piano assicurativo possono essere disposti anche:

a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree;

b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.

Capo II

INTERVENTI COMPENSATIVI

Art. 5.

Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva

1. Possono beneficiare degli interventi del presente articolo, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché le cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e le organizzazioni dei produttori riconosciute, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito danni non inferiori al 20 per cento della produzione lorda vendibile, qualora siano ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, ed al 30 per cento della produzione lorda vendibile se ubicate nelle altre zone. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.

2. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dell'entità del danno, accertato nei termini previsti al punto 11.3 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili:

a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente;

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:

1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone svantaggiate;

2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del pre-

stito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;

c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7;

d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8.

3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino al 100 per cento dei costi effettivi.

4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea.

5. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2.

6. Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, di cui al presente articolo, possono essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarietà nazionale.

Art. 6.

Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilità del FSN

1. Al fine di attivare gli interventi di cui all'articolo 5, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta.

3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e da trasferire alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto.

Art. 7.

Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario

1. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, sono prorogate, fino all'erogazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b)*, per una sola volta e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole di cui all'articolo 5, comma 1. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi.

2. Gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario sono autorizzati ad anticipare, anche in assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di cui all'articolo 5, a richiesta degli interessati, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, applicando il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario. La eventuale concessione dell'agevolazione del concorso nel pagamento degli interessi su detti prestiti e mutui da parte delle regioni può intervenire entro il termine di un anno dalla data della delibera di concessione del prestito o mutuo. L'agevolazione deve riferirsi all'intera durata del finanziamento e avviene per il tramite dell'istituto concedente in forma attualizzata.

3. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma 1 si applica il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario.

Art. 8.

Disposizioni previdenziali

1. Alle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, iscritte nella relativa gestione previdenziale, è concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato a determinare, con proprio decreto, la percentuale dell'esonero fino ad un massimo del 50 per cento.

2. La misura dell'esonero è aumentata del 10 per cento nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi.

3. L'esonero è accordato dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legislazione in materia.

Art. 9.

Epizoozie

1. I consorzi di difesa, ed altri organismi ad essi equiparati, possono deliberare di concorrere al sostegno dei redditi delle imprese zootecniche colpite da infezioni epizootiche che determinano l'abbattimento del bestiame e che comportino il divieto di ogni attività commerciale. Tale intervento è previsto anche per l'indennizzo di animali morti a seguito di vaccinazioni o altre misure ordinate o raccomandate dalle autorità competenti, purché gli aventi diritto non abbiano beneficiato di analoghi indennizzi previsti da altra normativa vigente.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono a carico dei consorzi e tengono conto, secondo parametri e modalità fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 novembre per l'anno successivo, delle mancate produzioni per un determinato periodo di fermo dell'allevamento.

3. Lo Stato concorre fino alla metà della spesa sostenuta, accertata sulla base del relativo conto consuntivo.

Art. 10.

Pubblicità degli interventi

1. Gli elenchi nominativi dei danneggiati, nonché gli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse, ai sensi degli articoli 5, 7, 8 e 9, sono accessibili ai cittadini ed esposti per quindici giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati.

Capo III

CONSORZI DI DIFESA

Art. 11.

Costituzione e finalità

1. I consorzi di difesa sono costituiti da imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni e devono costituirsi con atto pubblico, adottando una delle seguenti forme giuridiche:

a) associazioni persone giuridiche di diritto privato;

b) società cooperative agricole e loro consorzi;

c) consorzi di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-*ter* del medesimo codice.

2. Il riconoscimento di idoneità allo svolgimento dell'attività dei consorzi è concesso dalla rispettiva regione o provincia autonoma ed è limitato al territorio regionale o della provincia autonoma ove l'ente ha la sede legale.

3. Il riconoscimento di idoneità può essere attribuito altresì alle cooperative agricole di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi, previa modifica del proprio statuto, al fine di uniformarlo alle regole stabilite per i consorzi di cui al comma 1. Qualora le cooperative predette associno produttori situati in regioni o province autonome diverse, il riconoscimento di idoneità deve essere attribuito da ciascuna regione o provincia autonoma.

4. I consorzi di difesa possono accedere al credito agrario a tasso agevolato per lo svolgimento delle attività di difesa attiva e passiva delle colture.

5. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i consorzi esistenti possono trasformarsi in una delle forme giuridiche previste dal comma 1. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di 500 euro.

Art. 12.

Statuto e amministrazione

1. I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci e approvato dalla regione o provincia autonoma in cui hanno la sede legale, che decide sugli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportarvi modifiche.

2. Lo statuto, oltre le indicazioni concernenti la denominazione, la sede ed il patrimonio dell'ente, la durata dell'associazione, che non può essere inferiore a 10 anni, e gli scopi sociali, deve contenere le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione del consorzio.

3. Lo statuto deve altresì prevedere:

a) il diritto alla ammissione per tutti gli imprenditori agricoli, della zona aventi i requisiti prescritti, con esclusione di coloro che facciano parte di altri organismi similari, salvo il diritto di opzione;

b) la nomina del collegio sindacale, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) una contabilità separata per i contributi, associativi e pubblici, nonché per le iniziative mutualistiche;

d) la riscossione dei contributi consortili che può essere eseguita anche mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali.

4. Le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* del comma 1 si applicano anche alle cooperative agricole di raccolta trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi, riconosciute idonee dalla regione o dalla provincia autonoma per lo svolgimento delle attività di difesa attiva e passiva delle colture.

Art. 13.

Vigilanza

1. L'attività di difesa attiva e passiva ai sensi del presente decreto legislativo svolta dai consorzi e dagli altri enti riconosciuti, è sottoposta alla vigilanza delle rispettive regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno attribuito il riconoscimento di idoneità.

2. Le regioni provvedono:

a) a controllare, con periodicità almeno biennale, il rispetto, da parte dei soci del consorzio, del diritto di opzione previsto dallo statuto dei consorzi;

b) ad esprimere il parere di ammissibilità al contributo, sulla base del riassunto dei ruoli esattoriali o di altra documentazione comprovante la spesa e le modalità di riscossione della quota di premio a carico delle aziende agricole associate, e, sulla base della relazione del collegio sindacale, sulle verifiche effettuate sulle polizze e sull'attività mutualistica.

Art. 14.

Interventi a favore degli associati

1. I consorzi hanno facoltà di scegliere, con deliberazione dell'assemblea, le forme di difesa e di intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione degli stessi che saranno ritenuti più opportuni nell'interesse degli associati.

2. I consorzi, per il raggiungimento delle finalità associative, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative, coerentemente con quanto disposto nel presente decreto legislativo, mediante contratti da stipulare, anche dagli stessi consorzi in nome e per conto dei soci qualora essi non vi provvedano direttamente, con società di assicurazione autorizzate.

Capo IV

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 15.

Dotazione del Fondo di solidarietà nazionale

1. Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero denominato «Fondo di solidarietà nazionale» intestato al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, è iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, allo scopo denominato «Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi». Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b)* e *c)*, è iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo denominato «Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori».

3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale di cui al comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 16.

Abrogazione norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate le seguenti norme:

a) legge 25 maggio 1970, n. 364, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6;

b) legge 15 ottobre 1981, n. 590;

c) legge 14 febbraio 1992, n. 185;

d) articolo 7, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1993, n. 250;

e) decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324;

f) articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380;

g) articolo 127, commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

h) articolo 69, commi 10 e 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

i) articoli 1, 1-*bis*, 2, comma 1, e 4 del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256.

Capo V

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 17.

Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese

1. La Sezione speciale istituita dall'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è incorporata nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi.

2. L'ISMEA può concedere la propria fideiussione a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese agricole e della pesca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.

3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA può concedere garanzia diretta a banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonché da fondi chiusi di investimento mobiliari.

4. Per le medesime finalità l'ISMEA potrà intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le modalità di prestazione delle garanzie previste dal pre-

sente articolo, tenuto conto delle previsioni contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283, è abrogato.

Art. 18.

Altri interventi

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, per garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa agricola possono costituire in pegno, ai sensi dell'articolo 2806 del codice civile, anche le quote di produzione e i diritti di reimpianto della propria azienda.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2786 del codice civile, gli imprenditori agricoli continuano ad utilizzare le quote di produzione e i diritti di reimpianto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante: «Disposizioni in materia di agricoltura», è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 1 della citata legge 7 marzo 2003, n. 38, così recita:

«Art. 1 *(Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste)* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresì conto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di politica agricola comune, uno o più decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi, oltre che, in quanto compatibili, alle finalità e ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57:

a) prevedere l'istituzione di un sistema di concertazione permanente fra Stato, regioni e province autonome riguardante la preparazione dell'attività dei Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea concernenti le materie di competenza concorrente con le regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverrà fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni specifico Consiglio dell'Unione europea e i presidenti di giunta regionale o componenti di giunta regionale allo scopo delegati;

b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera *a)* abbia per oggetto anche l'esame di progetti regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza, prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica al Ministero competente. Il Governo, qualora ritenga conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza il progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di approvazione presso gli organismi comunitari;

c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera *a)* si applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di competenze esclusive dello Stato e delle regioni o concorrenti, con previsione di uno specifico procedimento per la prevenzione di controversie;

d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del 2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;

e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate alle peculiarità dei settori di cui al comma 1, nonché di favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'art. 9 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;

f) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della continuità della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare principi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte, nonché di una disciplina tributaria che agevoli la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone l'accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario, e favorisca l'accorpamento delle unità aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende dei produttori agricoli, con priorità per i giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano utilizzate risorse pubbliche;

g) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;

h) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i principi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie;

i) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di sostenerne la competitività e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonché favorire il superamento da parte delle imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari;

l) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura anche attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e previdenziale adeguata;

m) rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, anche per incentivare l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

n) ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilità all'etichettatura e alla pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di procedure di tracciabilità differenziate per filiera, anche attraverso la modifica dell'art. 18 del decreto legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato regolamento (CE) n. 178/2002, e prevedendo adeguati sostegni alla loro diffusione;

o) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi agroalimentari al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;

p) individuare le norme generali regolatrici della materia per semplificare e accorpare le procedure amministrative relative all'immissione in commercio, alla vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

q) agevolare la costituzione e il funzionamento di efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate, anche in riferimento ai criteri di rappresentanza degli imprenditori agricoli associati, attraverso la modifica dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire un'efficace concentrazione dell'offerta della produzione agricola, per garantire il corretto funzionamento delle regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva sul mercato, anche modificando il termine previsto dall'art. 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 228 del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresì la vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;

r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualità e ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le regioni, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire l'internazionalizzazione di tali prodotti;

s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dagli imprenditori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale, costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale;

t) ridefinire il sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali e i relativi modelli organizzativi, anche al fine di favorire la partecipazione delle regioni sulla base di principi di sussidiarietà e garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli, in conformità a quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 228 del 2001;

u) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di armonizzarla con le nuove normative sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca e di acquacoltura;

v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare la disciplina e il sistema dei controlli sull'attività di pesca marittima;

z) riformare il Fondo di solidarietà nazionale della pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamità naturali o da avversità meteomarine;

aa) rivedere la definizione della figura economica dell'imprenditore ittico e le attività di pesca e di acquacoltura, nonché le attività connesse a quelle di pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001;

bb) ridurre, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel REA, gli obblighi e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione, anche attraverso la modifica dell'art. 5 e dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonché degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice della navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza prescritti dalla normativa vigente;

cc) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nel settore della pesca, anche attraverso la modifica dell'art. 318 del codice della navigazione;

dd) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art. 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;

ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni alle società;

ff) definire e regolamentare l'attività agromeccanica, quando esercitata in favore di terzi con mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la manutenzione su fondi agro-forestali nonché le operazioni successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio dei prodotti;

gg) dettare i principi fondamentali per la riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a tale fine;

hh) adeguare la normativa relativa all'abilitazione delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'art. 408 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto, anche in un codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e comunque con il compito di eliminare duplicazioni e chiarire il significato di norme controverse. Tali decreti legislativi sono strutturati in modo da evidenziare le norme rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, le norme costituenti principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e le altre norme statali vigenti sino all'eventuale modifica da parte delle regioni.

4. Il Governo informa periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 3.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le norme di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 3.

6. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 3, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi al Parlamento affinché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 3, o successivamente ad essi, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

7. Sono in ogni caso fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.»

— Gli articoli 7 ed 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati», così recitano:

«Art. 7 *(Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura)*. — 1. Il Governo è delegato a emanare, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.

2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché sia espresso, entro quaranta giorni, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per:

a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del territorio, individuando i presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;

b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonché le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la qualità dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente;

d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la riconversione della produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica e di qualità favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonché della qualità dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari;

e) garantire un costante miglioramento della qualità valorizzare le peculiarità dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualità;

f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale;

i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai criteri e princìpi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa.»

«Art. 8 *(Princìpi e criteri direttivi)*. — 1. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 7, il Governo si atterrà ai princìpi e criteri contenuti nel capo I e nell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e forestali e riordino delle qualifiche soggettive;

b) definizione delle attività di coltivazione, di allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;

c) definizione delle attività connesse, ancorché non svolte nell'azienda, anche in forma associata o cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali nonché alla fornitura di beni e servizi;

d) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento di pubblicità legale dei soggetti e delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *l)* e *u)*, nonché degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola iscritti nelle sezioni speciali del registro medesimo;

e) promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti, favorendo la conservazione dell'unità aziendale e della destinazione agricola dei terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla formazione della proprietà coltivatrice;

f) promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o cooperativa, la certificazione delle attività e la difesa dagli incendi boschivi;

g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;

h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro;

i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o associate, e pubblica amministrazione;

l) previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma associata o cooperativa, al fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;

m) razionalizzazione e revisione della normativa in materia di ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversità, per favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;

n) garanzia della tutela della salute, del benessere degli animali, del processo di riconversione delle produzioni agroalimentari verso una crescente ecocompatibilità, regolamentazione e promozione di sistemi produttivi integrati che garantiscano la tracciabilità della materia prima agricola di base, razionalizzazione e rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualità dei prodotti con particolare riferimento agli organismi geneticamente modificati e loro derivati;

o) sviluppo delle potenzialità produttive attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici;

p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore, con particolare riferimento a quelli di origine animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualità e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima;

q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali e dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli organismi interprofessionali, per assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;

r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, al fine di adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonché per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;

s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo l'autorizzazione ivi prevista;

t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di sostenere la competitività e favorire la riduzione di rischi di mercato;

u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;

v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità e biologiche;

z) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa nonché la valorizzazione della qualità dei prodotti alimentari;

aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7 ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;

bb) creare le condizioni atte a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale;

cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonché per la promozione dei prodotti italiani di qualità nel mercato internazionale;

dd) semplificazione delle norme e delle procedure dell'attività amministrativa in agricoltura;

ee) previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione quale strumento per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e all'art. 7;

ff) definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) forme di programmazione produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitività di tali produzioni;

gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna azione avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7 ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni e degli enti locali.

2. I termini per l'emanazione dei testi unici in materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I testi unici di cui al presente comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, reca «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57».

— La decisione della Commissione europea 2004/89/CE, del 9 luglio 2003, relativa al regime di aiuti cui l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali fino al 31 dicembre 1999, è pubblicato nella GUCE n. L031 del 4 febbraio 2004.

Nota all'art. 1:

— Gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02), sono pubblicati nella GUCE n. C28 del 1° febbraio 2000.

Nota all'art. 2:

— L'art. 2135 del codice civile, così recita:

«Art. 2135 *(Imprenditore agricolo)*. — È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di in ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale od animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci o salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o di servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.».

Nota all'art. 3:

— Il Regolamento (CE) n. 358/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, relativo all'applicazione dell'art. 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni, è pubblicato nella GUCE n. L 053 del 28 febbraio 2003.

Nota all'art. 5:

— Il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, è pubblicato nella GUCE n. L 160 del 26 giugno 1999.

Nota all'art. 7:

— L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», così recita:

«Art. 47 *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)*. — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

Note all'art. 11:

— L'art. 2612 del codice civile, così recita:

«Art. 2612 *(Iscrizione nel registro delle imprese)*. — Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede.

L'estratto deve indicare:

1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;

2) il cognome e il nome dei consorziati;

3) la durata del consorzio;

4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;

5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione. Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.».

— L'art. 2615-*ter* del codice civile, così recita:

«Art. 2615-*ter (Società consortili)*. — Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602. In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro.».

Nota all'art. 15:

— L'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, così recita:

«Art. 11 *(Legge finanziaria)*. — Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.

La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;

g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-*bis* e le corrispondenti tabelle;

h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;

i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera *a)*;

i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale;

La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.

In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11-*bis*, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel documento di programmazione economico finanziaria, come deliberato dal Parlamento.».

Note all'art. 16:

— La legge 25 maggio 1970, n. 364, reca «Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale».

— La legge 15 ottobre 1981, n. 590, reca «Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale».

— La legge 14 febbraio 1992, n. 185, reca «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale».

— L'art. 7 del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1993, n. 250, recante: «Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica», come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, così recita:

«Art. 7. — 1. Per il periodo compreso tra il 30 maggio 1992 ed il 15 settembre 1992 è sospesa, per i provvedimenti di competenza della giunta della regione Puglia, la decorrenza del termine perentorio previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

1-*bis*. *(Comma abrogato)*.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, reca: «Regolamento concernente norme sostitutive dell'art. 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, sull'assicurazione agricola agevolata.».

— L'art. 2 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380, recante: «Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46», come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, così recita:

«Art. 2. — 1. *(Comma abrogato).*

2. La riduzione della limitazione percentuale di cui all'art. 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, disposta dall'art. 10, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si intende riferita soltanto alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994.

3. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

4. Esclusivamente per gli eventi calamitosi verificatisi nel 1995, le regioni deliberano, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento calamitoso entro il 15 luglio 1996.

5. Le disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, possono essere recepite negli statuti dei consorzi di difesa di cui all'art. 10 della medesima legge n. 185 del 1992 con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.».

— L'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, così recita:

«Art. 127 *(Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate).* — 1. *(Comma abrogato).*

2. I contratti di assicurazione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, che possono essere stipulati anche da cooperative e loro consorzi, autorizzate dalle regioni in cui hanno la sede legale, possono riguardare anche la copertura della produzione complessiva aziendale danneggiata dall'insieme delle avversità atmosferiche. I consorzi, le cooperative e loro consorzi nei limiti delle previsioni statutarie, possono istituire fondi rischi di mutualità ed assumere iniziative per azioni di mutualità e solidarietà da attivare in caso di danni alle produzioni degli associati. Il contributo dello Stato è contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi agevolati.

3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla produzione, effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di sostenere la competitività delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, è istituito presso l'ISMEA un fondo per la riassicurazione dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalità operative del fondo.

4. - 8. *(Abrogati).*

9. Le spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, sono comprese nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.».

— L'art. 69 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, così recita:

«Art. 69 *(Misure in materia agricola).* — 1. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "del 17 maggio 1999," sono inserite le seguenti: «ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee».

2. Al comma 3 dell'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "di Trento e di Bolzano" sono inserite le seguenti: "nonché ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee".

3. Dopo il comma 3 dell'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è inserito il seguente: "3-*bis*. Per le domande di cui al comma 3 relative a regimi di aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano state presentate all'ente incaricato, ma non ancora istruite, la verifica della compatibilità dei requisiti dei richiedenti il credito d'imposta con la normativa comunitaria può essere richiesta dai richiedenti stessi al Ministero delle politiche agricole e forestali, che si esprime entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle domande".

4. Al comma 5 dell'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004" è inserito il seguente periodo: "A decorrere dal 10 gennaio 2003, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è determinato l'ammontare delle risorse destinate agli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni".

5. Dopo il comma 5 dell'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è inserito il seguente: "5-*bis*. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha validità annuale. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste rinnovate ovvero presentate per la prima volta, provvede a dare attuazione al comma 1-*ter* dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dall'art. 10 del presente decreto, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno".

6. Al fine di dare attuazione all'art. 47, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro prevista al comma 7 del medesimo articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni.

7. All'art. 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, le parole: «è prorogato di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di due anni».

8. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001 n. 227 e n. 228, un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 è destinato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per le esigenze connesse agli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, ed al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.

9. Per l'attuazione degli interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero è destinata per l'anno 2003 la somma di 10 milioni di euro. Al predetto onere si provvede, quanto a 5,165 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 145, comma 36, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, quanto a 4,835 milioni di euro, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228.

10. *(Comma abrogato).*

11. *(Comma abrogato).*

12. Le disponibilità finanziarie accertate al 31 dicembre 2002 sul fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali ai fini di trasferimento al fondo di cui all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

13. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "è esteso" è inserita la seguente: "esclusivamente".

14. Per armonizzare e coordinare le misure nazionali in favore del settore ittico con le misure comunitarie e consentire il consolidamento della riforma della politica comune della pesca, il periodo di vigenza del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, è prorogato sino al 31 dicembre 2003.

15. In conseguenza di quanto previsto dal comma 14, le relative dotazioni finanziarie per l'anno 2003 sono finalizzate agli interventi di cui alla proroga del medesimo comma 14.

16. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, si provvede all'aggiornamento del Piano di cui al comma 14.

17. All'art. 67 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente comma: "2-*bis*. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di aiuti di cui all'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni".

18. All'art. 129, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "interventi strutturali e di prevenzione" sono inserite le seguenti: "e di indennizzo".».

— Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, recante: «Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici », come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, così recita:

«Art. 2 *(Contributo dello Stato sulla spesa per la copertura assicurativa agevolata per le polizze multirischio)*. — 1. *(Comma abrogato)*.

2. Per favorire l'ampliamento della base assicurativa a garanzia dei rischi agricoli e per agevolare l'adozione di polizze multirischio sulle rese, sui ricavi, sulle strutture e sul reddito complessivo aziendale, il fondo per la riassicurazione dei rischi di cui all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come finanziato dall'art. 13, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, può assumere in riassicurazione e mantiene a proprio carico fino al 100 per cento dei rischi derivanti dalle predette polizze, per un periodo di sperimentazione di durata triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle disponibilità annuali di bilancio. Il predetto contributo è concesso a condizione che sia accertato il conseguimento di un adeguato vantaggio economico a favore delle imprese agricole.».

Note all'art. 17:

— L'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, recante «Attuazione delle direttive del consiglio delle comunità europee per la riforma dell'agricoltura», così recita:

«Art. 21. — Presso il Fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni è istituita una speciale sezione per la prestazione della fidejussione di cui al precedente articolo dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa.

La sezione speciale è amministrata da un comitato direttivo ed è sottoposta a controllo di un collegio sindacale.

Il comitato è composto da: due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Fondo interbancario di garanzia, un rappresentante degli istituti di credito designato dal Ministero del tesoro, un rappresentante della Banca d'Italia, quattro rappresentanti delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale di queste designati e nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su indicazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Partecipano al comitato, con diritto di voto, tre rappresentanti delle regioni interessate.

Il comitato direttivo e il collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro. Nella stessa forma sono nominati fra i rispettivi componenti, il presidente del comitato e del collegio sindacale. Il collegio sindacale è composto da tre membri di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro e uno in rappresentanza della Banca d'Italia.

La sezione speciale del Fondo di cui al primo comma del presente articolo emanerà, entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, le norme regolamentari per il proprio funzionamento e per le procedure da osservare per la concessione della richiesta garanzia e la corresponsione delle somme dovute in caso sia chiamata ad adempiere le obbligazioni assunte.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, reca «Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto».

— L'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», così recita:

«Art. 1 *(Imprenditore agricolo)*. — 1. L'art. 2135 del codice civile è sostituito dal seguente: "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.».

— L'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», così recita:

«Art. 2 *(Imprenditore ittico)*. — 1. È imprenditore ittico chi esercita un'attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci nonché le attività a queste connesse, ivi compresa l'attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva ed all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici.

2. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.

3. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo.

4. Ai soggetti che svolgono attività di acquacoltura si applica la legge 5 febbraio 1992, n. 102, e successive modificazioni.».

— L'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, così recita:

«Art. 107 *(Elenco speciale)*. — 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

4-*bis*. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.

6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'art. 47.».

— Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2003, n. 283, reca «Regolamento concernente la sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

Note all'art. 18:

— L'art. 2806 del codice civile, così recita:

«Art. 2806 *(Pegno di diritti diversi dai crediti)*. — Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell'art. 2787. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali».

— L'art. 2786 del codice civile, così recita:

«Art. 2786 *(Costituzione)*. — Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa.

La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell'impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore.».

04G0135

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 9 marzo 2004, n. **103.**

Regolamento concernente le modalità di accertamento dei periodi di soggiorno in sede dei familiari del personale in servizio all'estero.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri, ed in particolare l'articolo 173, quinto comma;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento concernente la residenza in sede dei familiari di dipendenti in servizio all'estero, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, quale modificato dall'articolo 28 della legge 23 aprile 2003, n. 109;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 47 relativo alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e l'articolo 76 relativo alle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci o degli atti falsi;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4924/03 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 novembre 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 11 febbraio 2004 ed il relativo nulla osta in data 18 febbraio 2004;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il personale in servizio all'estero con familiari a carico stabilmente residenti in sede è tenuto ad attestare, all'ufficio di appartenenza, se i suddetti familiari, nell'anno solare precedente, siano stati assenti o meno dalla sede indicando, in caso affermativo, i periodi di assenza, mediante apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Indipendentemente dalla scadenza indicata al comma precedente, il dipendente il cui familiare a carico abbia già superato i limiti di assenza previsti, nel corso dell'anno solare, per la sede di servizio all'estero, può comunicare tale superamento con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da indirizzare al competente ufficio dell'amministrazione centrale, per il tramite dell'ufficio di appartenenza.

Art. 2.

1. Gli uffici all'estero trasmettono, entro il 28 febbraio di ogni anno, al competente ufficio dell'amministrazione centrale le dichiarazioni rese da ogni dipendente con familiari a carico stabilmente residenti in sede, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1. Nella comunicazione dell'ufficio all'estero deve risultare, per ciascun dipendente, se siano stati superati o meno i limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, per la corresponsione degli aumenti per situazione di famiglia e, in caso affermativo, di quanti giorni tali limiti siano stati superati.

Art. 3.

1. Qualora il dipendente ometta di presentare nei termini richiesti la dichiarazione prevista dall'articolo 1, il competente ufficio dell'amministrazione centrale provvederà a recuperare le somme già corrisposte a titolo di aumenti per situazione di famiglia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 marzo 2004

Il Ministro: FRATTINI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 361

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario, reca: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Si trascrive l'art. 17, commi 3 e 4:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti intermisteriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al commna 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1991, n. 229, reca: «Regolamento concernente la residenza in sede dei familiari di dipendenti in servizio all'estero». Si trascrive l'art. 3, comma 2:

«2. La materia relativa all'accertamento dei periodi di effettivo soggiorno dei familiari del dipendente nella sede è disciplinata con decreto del Ministro degli affari esteri».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)». Si trascrivono gli articoli 47 e 76:

«Art. 47 *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà).* — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'autorità di polizia giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

«Art. 76 *(Norme penali).* — 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.».

Nota all'art. 1:

— Per il riferimento all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, si vedano le note alle premesse.

04G0134

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 febbraio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Strati Jakupi Rozana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Strati Jakupi Rozana, cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di famaciste conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 5 marzo 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 23 febbraio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Strati Jakupi Rozana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di farmaciste rilasciato in data 5 agosto 1998 dall'Università di Tirana (Albania) alla sig.ra Strati Jakupi Rozana, nata a Durazzo (Albania) il 19 agosto 1973 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Strati Jakupi Rozana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A04027

DECRETO 5 marzo 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Vezeteu Lucica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Vezeteu Lucica, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di famacista conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 17 novembre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 23 febbraio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Vezeteu Lucica è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di farmacista rilasciato in data 15 novembre 2000 dal Ministero dell'educazione nazionale - Università statale di medicina e farmacia, facoltà di farmacia di Timisoara (Romania) alla sig.ra Vezeteu Lucica, nata a Podoleni (Romania) il 9 gennaio 1975 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Vezeteu Lucica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A04026

DECRETO 5 marzo 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Fiotti Alessandra di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Fiotti Alessandra, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di farmaceutica conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 17 novembre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 23 febbraio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Fiotti Alessandra è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di farmaceutica rilasciato in data 10 agosto 1994 dall'Universidad de Buenos Aires (Argentina) alla sig.ra Fiotti Alessandra, cittadina italiana, nata a Temperley (provincia di Buenos Aires) il 14 giugno 1970 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Fiotti Alessandra è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A04028

DECRETO 18 marzo 2004.

Riconoscimento al sig. Galvis Pena Dalmiro Octavio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Galvis Pena Dalmiro Octavio, cittadino colombiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di quimico farmaceutico conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992, e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 17 novembre 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 8 marzo 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Galvis Pena Dalmiro Octavio è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di quimico farmaceutico rilasciato in data 27 maggio 1981 dall'Universidad Nacional de Colombia al sig. Galvis Pena Dalmiro Octavio, nato a Garzon Huila (Colombia) il 24 maggio 1954 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. Il dott. Galvis Pena Dalmiro Octavio è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A04029

DECRETO 19 marzo 2004.

Riconoscimento al dott. Ibi Italo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Ibi Italo, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in anestesia e rianimazione conseguito negli U.S.A., ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche e integrazioni, in ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione dell'11 febbraio 2004;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di L'Aquila;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in anestesia e rianimazione, rilasciato il 30 giugno 2001 dal «The George Washington University» Columbia (U.S.A.) al dott. Ibi Italo, cittadino italiano, nato a L'Aquila il 18 dicembre 1963 è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A04030

DECRETO 24 marzo 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Bonifazzi Maria Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Bonifazzi Maria Cristina, cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médica cirujana conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere dalla Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione dell'11 febbraio 2004;

Ritenuto che il titolo professionale di médica cirujana in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'Albo dei medici chirughi e degli ordontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médica cirujana rilasciato in data 21 aprile 1980 dall'Universidad Nacional de Cordoba - Facultad de Ciencias Médicas (Repubblica Argentina) alla sig.ra Bonifazzi Maria Cristina, nata a Cachaqui - Santafè (Argentina) il 29 ottobre 1952, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Bonifazzi Maria Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A04025

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 6 aprile 2004.

Nomina del collegio commissariale della S.p.a. Cirio Ricerche - Ricerca agroalimentare del gruppo Cirio, società per azioni in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto depositato in data 10 ottobre 2003, con il quale il tribunale di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione per la Cirio Del Monte Italia S.p.a. e, conseguentemente, per la Cirio Holding S.p.a., la Cirio Finanziaria in liquidazione S.p.a. e la Cirio Del Monte N.V., ritenendo per queste ultime integrata l'ipotesi di cui all'art. 81, comma 2, ultima parte;

Visti i propri decreti in data 14 ottobre 2003 ed in data 18 novembre 2003, con i quali sono rispettivamente nominati i commissari straordinari ed il comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria della Cirio Del Monte Italia S.p.a. e delle citate imprese collegate, in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto in data 1º aprile 2004 con il quale il tribunale di S. Maria Capua Vetere ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la Cirio Ricerche - Ricerca agroalimentare del gruppo Cirio, società consortile per azioni, in liquidazione;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina dei commissari e del comitato di sorveglianza nella procedura della Cirio Ricerche - Ricerca agroalimentare del gruppo Cirio, società consortile per azioni, ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3, e 105, comma 2, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cirio Ricerche - Ricerca agroalimentare del gruppo Cirio, società consortile per azioni, sono nominati commissari i signori: prof. Luigi Farenga, nato a Roma, il 18 gennaio 1954; dott. Mario Resca, nato a Ferrara, il 21 dicembre 1945 e prof. avv. Attilio Zimatore, nato a Catanzaro, il 21 febbraio 1955 ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato per la procedura madre, con proprio decreto in data 18 novembre 2003, soprarichiamato.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di S. Maria Capua Vetere;

alla camera di commercio di Caserta, per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Campania;

al comune di S. Maria Capua Vetere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2004

Il Ministro: MARZANO

04A04149

DECRETO 7 aprile 2004.

Applicazione della direttiva n. 89/106/CE, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla pubblicazione dei titoli e dei riferimenti delle norme armonizzate europee.

IL DIRETTORE GENERALE PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di attuazione della direttiva n. 89/106/CE;

Visto in particolare l'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, che prevede la pubblicazione nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica italiana dell'elenco delle norme armonizzate europee in materia di materiali da costruzione;

Visti i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 180 del 26 giugno 2001, n. C 202 del 18 luglio 2001, n. C 358 del 15 dicembre 2001, n. C 40 del 14 febbraio 2002, n. C 154 del 28 giugno 2002, n. C 212 del 6 settembre 2002, n. C 310 del 13 dicembre 2002, n. C 320 del 20 dicembre 2002, n. C 47 del 27 febbraio 2003, n. C 75 del 27 marzo 2003, n. C 120 del 22 maggio 2003, n. C 165 del 16 luglio 2003, n. C 271 del 12 novembre 2003 e n. C 67 del 17 marzo 2004;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana un elenco di norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate europee in materia di materiali da costruzione, pubblicate dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dal 26 giugno 2001 al 17 marzo 2004.

2. L'allegato I, parte integrante del presente decreto, contiene l'elenco dei riferimenti e dei titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti, nonché le date di entrata in vigore delle norme armonizzate e della fine del periodo di coesistenza delle disposizioni legislative nazionali preesistenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2004

Il direttore generale: GOTI

ALLEGATO I

NORME ARMONIZZATE NELL'AMBITO DELLA DIRETTIVA 89/106/CEE E CORRISPONDENTI NORME ITALIANE DI RECEPIMENTO

Norma EN	Titolo	Entrata in vigore della norma armonizzata (marcatura CE volontaria)	Fine del periodo di coesitenza (marcatura CE obbligatoria)	Norma UNI
EN 1337-7:2000	Appoggi strutturali - Parte 7: Appoggi sferici e cilindri di PTFE	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 1337-7:2002
EN 13249:2000	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di strade e di altre aree soggette a traffico (escluse le ferrovie e l'inclusione nelle pavimentazioni bituminose)	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 13249:2001
EN 13250:2000	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di ferrovie	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 13250:2002
EN 13251:2000	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nelle costruzioni di terra, nelle fondazioni e nelle strutture di sostegno	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 13251:2002
EN 13252:2000	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nei sistemi drenanti	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 13252:2002
EN 13253:2000	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nei sistemi di controllo dell'erosione superficiale (protezione delle coste, rivestimenti di sponda)	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 13253:2002
EN 13254:2000	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di bacini e dighe	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 13254:2002
EN 13255:2000	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di canali	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 13255:2002
EN 13256:2000	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di gallerie strutture in sotterraneo	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 13256:2002
EN 13257:2000	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego in discariche per rifiuti solidi	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 13257:2002
EN 13265:2000	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nei progetti di contenimento di rifiuti liquidi	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 13265:2002
EN 12050-2:2000	Impianti di sollevamento delle acque reflue per edifici e cantieri - Principi per costruzione e prove - Parte 2: Impianti di sollevamento per acque reflue prive di materiale fecale	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 12050-2:2002

Norma EN	Titolo	Entrata in vigore della norma armonizzata (marcatura CE volontaria)	Fine del periodo di coesitenza (marcatura CE obbligatoria)	Norma UNI
EN 12050-3:2000	Impianti di sollevamento delle acque reflue per edifici e cantieri - Principi per costruzione e prove - Parte 3: Impianti di sollevamento per acque reflue contenenti materiale fecale ad applicazione limitata	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 12050-3:2001
EN 12050-4:2000	Impianti di sollevamento delle acque reflue per edifici e cantieri - Principi per costruzione e prove - Parte 4: Valvole di non ritorno per acque reflue prive di materiale fecale e per acque reflue contenenti materiale fecale	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 12050-4:2001
EN 12094-6:2000	Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO2 - 6: Requisiti e metodi di prova per i dispositivi non elettrici di messa fuori servizio	01/10/2001	01/04/2004	UNI EN 12094-6:2003
EN 12050-1:2001	Impianti di sollevamento delle acque reflue per edifici e cantieri - Principi per costruzione e prove - Parte 1: Impianti di sollevamento per acque reflue contenenti materiale fecale	01/11/2001	01/11/2002	UNI EN 12050-1:2003
EN 12094-13:2001	Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 13: Requisiti e metodi di prova per valvole di intercettazione e valvole di non ritorno	01/01/2002	01/04/2004	UNI EN 12094-13:2002
EN 12259-2:1999/ A1:2001	Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Valvole di allarme idraulico	01/01/2002	01/04/2004	UNI EN 12259-2:2002
EN 12259-3:2000/ A1:2001	Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Valvole d'allarme a secco	01/01/2002	01/04/2004	UNI EN 12259-3:2002
EN 12259-4:2000 prA1	Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Allarmi a motore ad acqua	01/01/2002	01/04/2004	UNI EN 12259-4:2002
EN 12416-1:2001	Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per componenti	01/01/2002	01/04/2004	UNI EN 12416-1:2003
EN 671-1:2001	Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 1: Naspi antincendio con tubazioni semirigide	01/02/2002	01/04/2004	UNI EN 671-1:2003
EN 671-2:2001	Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 2: Idranti a muro con tubazioni flessibili	01/02/2002	01/04/2004	UNI EN 671-2:2003
EN 12839:2001	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi per recinzioni	01/03/2002	01/03/2003	UNI EN 12839:2002
EN 13162:2001	Isolanti termici per edilizia - Prodotti di lana minerale ottenuti in fabbrica (MW) - Specifica	01/03/2002	13/05/2003	UNI EN 13162:2003
EN 13163:2001	Isolanti termici per edilizia - Prodotti di polistirene espanso ottenuti in fabbrica - Specifica	01/03/2002	13/05/2003	UNI EN 13163:2003
EN 13164:2001	Isolanti termici per edilizia - Prodotti di polistirene espanso estruso ottenuti in fabbrica - Specifica	01/03/2002	13/05/2003	UNI EN 13164:2003
EN 13165:2001	Isolanti termici per edilizia - Prodotti di poliuretano espanso rigido ottenuti in fabbrica Specifica	01/03/2002	13/05/2003	UNI EN 13165:2003
EN 13166:2001	Isolanti termici per edilizia - Prodotti di resine fenoliche espanse ottenuti in fabbrica – Specifica	01/03/2002	13/05/2003	UNI EN 13166:2003

Norma EN	Titolo	Entrata in vigore della norma armonizzata (marcatura CE volontaria)	Fine del periodo di coesitenza (marcatura CE obbligatoria)	Norma UNI
EN 13167:2001	Isolanti termici per edilizia - Prodotti di vetro cellulare ottenuti in fabbrica - Specifica	01/03/2002	13/05/2003	UNI EN 13167:2003
EN 13168:2001	Isolanti termici per edilizia - Prodotti di lana di legno ottenuti in fabbrica - Specifica	01/03/2002	13/05/2003	UNI EN 13168:2003
EN 13169:2001	Isolanti termici per edilizia - Prodotti di perlite espansa ottenuti in fabbrica - Specifica	01/03/2002	13/05/2003	UNI EN 13169:2003
EN 13170:2001	Isolanti termici per edilizia - Prodotti di sughero espanso ottenuti in fabbrica – Specifica	01/03/2002	13/05/2003	UNI EN 13170:2003
EN 13171:2001	Isolanti termici per edilizia - Prodotti di fibre di legno ottenuti in fabbrica – Specificazione	01/03/2002	13/05/2003	UNI EN 13171:2003
EN 1125:1997/ A1:2001	Accessori per serramenti - Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale - Requisiti e metodi di prova	01/04/2002	01/04/2003	UNI EN 1125:2002
EN 179:1997/ A1:2001	Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta - Requisiti e metodi di prova	01/04/2002	01/04/2003	UNI EN 179:2002
EN 12859:2001	Blocchi di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova	01/04/2002	01/04/2003	UNI EN 12859:2002
EN 12860:2001	Adesivi a base di gesso per blocchi di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova	01/04/2002	01/04/2003	UNI EN 12860:2002
EN 12416-2:2001	Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere - Parte 2: Progettazione, costruzione e manutenzione	01/04/2002	01/04/2004	UNI EN 12416-2:2003
EN 12259-1:1999 A1:2001	Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 1: Sprinklers	01/04/2002	01/09/2005	UNI EN 12259-1:2002
EN 934-2:2001	Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Additivi per calcestruzzo - Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura	01/05/2002	01/05/2003	UNI EN 934-2:2002
EN 934-4:2001	Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 4: Additivi per malta per cavi di precompressione - Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura	01/05/2002	01/05/2003	UNI EN 934-4:2002
EN 459-1:2001	Calci da costruzione - Parte 1: Definizioni, specifiche e criteri di conformità	01/08/2002	01/08/2003	UNI EN 459-1:2002
EN 588-2:2001	Tubi rinforzati con fibre per impianti di raccolta e scarico dei liquami - Parte 2: Pozzetti e camere di ispezione	01/10/2002	01/10/2003	UNI EN 588-2:2003
EN 1341:2001	Lastre di pietra naturale per pavimentazioni esterne - Requisiti e metodi di prova	01/10/2002	01/10/2003	UNI EN 1341:2003
EN 1342:2001	Cubetti di pietra naturale per pavimentazioni esterne - Requisiti e metodi di prova	01/10/2002	01/10/2003	UNI EN 1342:2003
EN 1343:2001	Cordoli di pietra naturale per pavimentazione esterne - Requisiti e metodi di prova	01/10/2002	01/10/2003	UNI EN 1343:2003
EN 1935:2002	Accessori per serramenti - Cerniere ad asse singolo - Requisiti e metodi di prova	01/10/2002	01/12/2003	UNI EN 1935:2004
EN 682:2001	Guarnizioni di gomma - Requisiti dei materiali per le guarnizioni utilizzate nelle condutture e nei sistemi di alimentazione dei gas e degli idrocarburi liquidi	01/10/2002	01/12/2003	UNI EN 682:2002
EN 1344:2002	Elementi per pavimentazione di laterizio - Requisiti e metodi di prova	01/01/2003	01/01/2004	UNI EN 1344:2003

Norma EN	Titolo	Entrata in vigore della norma armonizzata (marcatura CE volontaria)	Fine del periodo di coesitenza (marcatura CE obbligatoria)	Norma UNI
EN 681-1:1996/ A2:2002	Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate e per adduzione e scarico dell'acqua - Parte 1: Gomma vulcanizzata	01/01/2003	01/01/2004	UNI EN 681-1:2004
EN 681-2:2000/A1:2002	Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate per adduzione e scarico dell'acqua - Parte 2: Elastomeri termoplastici	01/01/2003	01/01/2004	UNI EN 681-2:2002
EN 681-3:2000/ A1:2002	Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate per adduzione e scarico dell'acqua - Parte 3: Materiali cellulari di gomma vulcanizzata	01/01/2003	01/01/2004	UNI EN 681-3:2002
EN 681-4:2000/ A1:2002	Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate per adduzione e scarico dell'acqua - Parte 4: Elementi di tenuta di poliuretanoccolato	01/01/2003	01/01/2004	UNI EN 681-4:2002
EN 40-5:2002	Pali per illuminazione pubblica - Parte 5: Specifiche per pali per illuminazione pubblica di acciaio	01/02/2003	01/02/2004	UNI EN 40-5:2003
EN 40-6:2002	Pali per illuminazione pubblica - Parte 6: Specifiche per pali per illuminazione pubblica di alluminio	01/02/2003	01/02/2004	UNI EN 40-6:2004
EN 13055-1:2002	Aggregati leggeri - Parte 1:Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione	01/03/2003	01/06/2004	UNI EN 13055-1:2003
EN 13139:2002	Aggregati per malta	01/03/2003	01/06/2004	UNI EN 13139:2003
EN 13383-1:2002	Aggregati grossi per opere idrauliche (armourstone) - Parte 1:Specifiche	01/03/2003	01/06/2004	UNI EN 13083-1:2003
EN 13986:2002	Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura	01/04/2003	01/04/2004	UNI EN 13986:2003
EN 12004:2001/ A1:2002	Adesivi per piastrelle - Definizioni e specifiche	01/04/2003	01/04/2004	UNI EN 12004:2003
EN 54-3:2001/ A1:2002	Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 3: Dispositivi sonori di allarme incendio	01/04/2003	30/06/2005	UNI EN 54-3:2002
EN 54-5:2000/ A1:2002	Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 5: Rivelatori di calore - Rivelatori puntiformi	01/04/2003	30/06/2005	UNI EN 54-5:2003
EN 54-7:2000/ A1:2002	Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 7: Rivelatori di fumo - Rilevatori puntiformi funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione	01/04/2003	30/06/2005	UNI EN 54-7:2003
EN 13564-1:2002	Dispositivi anti-allagamento per edifici - Parte 1:Requisiti	01/05/2003	01/05/2004	UNI EN 13564-1:2003
EN 12620:2002	Aggregati per calcestruzzo	01/07/2003	01/06/2004	UNI EN 12620:2003
EN 13043:2002	Aggregati per conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	01/07/2003	01/06/2004	UNI EN 13043:2004
EN 12259-5:2002	Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Rilevatori di passaggio di acqua	01/07/2003	01/09/2005	UNI EN 12259-5:2003

Norma EN	Titolo	Entrata in vigore della norma armonizzata (marcatura CE volontaria)	Fine del periodo di coesitenza (marcatura CE obbligatoria)	Norma UNI
EN 13502:2002	Camini - Comignoli di laterizio/ceramica - Requisiti e metodi di prova	01/08/2003	01/08/2004	UNI EN 13502:2004
EN 1457:1999/ A1:2002	Camini - Condotti interni di terracotta/ceramica - Requisiti e metodi di prova	01/08/2003	01/08/2004	UNI EN 1457:2004
EN 13101:2002	Gradini per camere di ispezione sotterranee - Requisiti, marcatura, prove e valutazione di conformità	01/08/2003	01/08/2004	UNI EN 13101:2004
EN 13813:2002	Massetti e materiali per massetti - Materiali per massetti - Proprietà e requisiti	01/08/2003	01/08/2004	UNI EN 13813:2004
EN 1520:2002	Componenti prefabbricati armati di calcestruzzo alleggerito con struttura aperta	01/09/2003	01/09/2004	UNI EN 1520:2003
EN 13242:2002	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	01/10/2003	01/06/2004	UNI EN 13242:2004
EN 13450:2002	Aggregati per massicciate per ferrovie	01/10/2003	01/06/2004	UNI EN 13450:2003
EN 1154:1996/ A1:2002	Accessori per serramenti - Dispositivi di chiusura controllata delle porte - Requisiti e metodi di prova	01/10/2003	01/10/2004	UNI EN 1154:2003
EN 1155:1997/ A1:2002	Accessori per serramenti - Dispositivi elettromagnetici fermoporta per porte girevoli - Requisiti e metodi di prova	01/10/2003	01/10/2004	UNI EN 1155:2003
EN 1158:1997/ A1:2002	Accessori per serramenti - Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte - Requisiti e metodi di prova	01/10/2003	01/10/2004	UNI EN 1158:2003
EN 54-12:2002	Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Rivelatori di fumo - Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico luminoso	01/10/2003	01/10/2004	UNI EN 54-12:2003
EN 54-4:1997/ A1:2002	Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Apparecchiatura di alimentazione	01/10/2003	01/10/2004	UNI EN 54-4:2003
EN 12676-1:2000 A1:2003	Schermi anti-abbagliamento per strade - Prestazioni e caratteristiche	01/02/2004	01/02/2005	UNI EN 12676-1:2004
EN 998-2:2003	Specifiche per malte per opere murarie - Malte da muratura	01/02/2004	01/02/2005	UNI EN 998-2:2004
EN 998-1:2003	Specifiche per malte per opere murarie - Malte da intonaco	01/02/2004	01/02/2005	UNI EN 998-1:2004
EN 845-3:2003	Specifica per elementi complementari per muratura - Giunti orizzontali di armatura con armatura a rete di acciaio	01/02/2004	01/02/2005	UNI EN 845-3:2004
EN 845-2:2003	Specifica per elementi complementari per muratura - Architravi	01/02/2004	01/02/2005	UNI EN 845-2:2004
EN 845-1:2003	Specifica per elementi complementari per muratura - Connettori trasversali, incatenamenti orizzontali, ganci e mensole di sostegno	01/02/2004	01/02/2005	UNI EN 845-1:2004
EN 13160-1:2003	Sistemi di rivelazione delle perdite - Parte 1: Principi generali	01/03/04	01/03/05	UNI EN 13160-1:2004
EN 12101-3:2002	Sistemi per il controllo di fumo e calore - Specifiche per gli evacuatori motorizzati di fumo e calore	01/04/04	01/09/05	UNI EN 12101-3:2004
EN 1423:1997 A1:2003	Materiali per segnaletica orizzontale - Materiali da postspruzzare - Microsfere di vetro, granuli antiderapanti e loro miscele	01/05/04	01/05/05	UNI EN 1423:2004

04A04150

DECRETO 9 aprile 2004.

Graduatoria di cui all'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995, e successive modifiche e integrazioni, concernente le iniziative ammissibili delle domande per l'accesso alle agevolazioni, di cui alla delibera CIPE n. 53 del 4 aprile 2001, con le modalità previste dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, relative al primo protocollo aggiuntivo del contratto d'area di Gioia Tauro.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive tra le quali quelle del settore «industria» (attività estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali);

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive integrazioni e modificazioni;

Viste le delibere CIPE in materia di programmazione negoziata del 21 marzo 1997 e 11 novembre 1998;

Viste le delibere CIPE:

1) n. 70 del 9 luglio 1998 che, tra l'altro, prevede che per ciascun contratto d'area può essere impegnato, a carico dei fondi assegnati dal CIPE stesso, l'importo necessario ad assicurare la copertura di un investimento massimo di 154,937 Meuro;

2) n. 81 del 9 giugno 1999 che detta alcuni criteri selettivi per l'attuazione di nuovi contratti d'area, mentre per i protocolli aggiuntivi di contratti già stipulati ne consente il finanziamento a determinate condizioni;

3) n. 69 del 22 giugno 2000, punto 2 (sostitutivo del punto 1.1 della precedente delibera n. 14/2000) e n. 53 del 4 aprile 2001, punto 4, che demandano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la formazione di specifiche graduatorie formate, con i criteri indicati dalle stesse delibere, secondo le modalità previste in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 per la concessione di agevolazioni alle imprese ricadenti nei protocolli aggiuntivi di alcuni specifici contratti d'area;

Vista la decisione dell'Unione europea del 12 luglio 2000 con la quale, tra l'altro, è stata prevista l'applicabilità delle misure di agevolazione esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione delle domande;

Viste le citate delibere CIPE n. 14/2000 e n. 69/2000 ed in particolare la n. 53 del 4 aprile 2001 che autorizzano il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad utilizzare per le predette finalità, fino alla concorrenza di 206,583 Meuro, una quota delle risorse disponibili a seguito di revoche o rideterminazioni dei contributi per gli interventi di cui al citato decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415;

Viste le proprie circolari n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900019 del 15 gennaio 2001;

Visto il decreto ministeriale del 3 febbraio 2003, con il quale sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative al bando del primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Gioia Tauro, concernente il settore «industria» e con il quale è stato fissato in 30.987.000 euro l'importo massimo complessivo dei relativi contributi ammissibili;

Visti i decreti ministeriali del 16 aprile 2003 e 31 luglio 2003 con i quali è stato prorogato al 28 settembre 2003 il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive che al capo II, art. 7, punto 4, lettera *h)*, attribuisce alla Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese la competenza per interventi relativi ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001 che all'art. 2, punto 2, lettera *a)*, ha disposto il trasferimento in via anticipata a partire dal 1° giugno 2001 della competenza in materia di «programmazione negoziata» dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dell'economia e finanze, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive;

Vista la nota in data 14 gennaio 2004, con la quale la società Interbanca S.p.A. - Milano ha trasmesso le relazioni istruttorie con esito positivo riferite alle iniziative proposte dalle ditte a valere sul detto decreto ministeriale 3 febbraio 2003;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Articolo unico

La graduatoria relativa al primo protocollo aggiuntivo al «Contratto d'area» di Gioia Tauro, concernente le iniziative di cui in premessa ammissibili alle agevolazioni di cui alla delibera CIPE n. 53 del 4 aprile 2001 con le modalità previste dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono quelle riportate nell'allegato n. 1 del presente decreto.

Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nelle graduatorie, si forniscono le opportune note esplicative nell'allegato 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2004

Il direttore generale: PASCA DI MAGLIANO

ALLEGATO 1

LEGGE 488/92 - GRADUATORIA DEL CONTRATTO D'AREA DI GIOIA TAURO (Primo protocollo aggiuntivo)

NUMERO INIZIATIVE IN GRADUATORIA 12

	I1	I2	I3	I4	I5
MEDIE	0,3139124583	0,0136129187	0,0000000000	-1,0000000000	10,0000000000
DEVIAZIONI STANDARD	0,0408634352	0,0066238881	0,0000000000	0,0000000000	0,0000000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S
				1	2	3	4	5								
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Ragione Sociale	Prov.	Capitale proprio	Occupazione attivata	Agevolazione richiesta	Indicatore Regionale	Indicatore Ambientale	Somma indicatori normalizzati	Sett. Serv.	Dimensione	Ob.	Cofin.	Esito conclusivo	Cod. escl.	Agevolaz. Concedibile (Euro)
1	65735-12	MEDMETAL SRL	RC	0,3482739	0,0209804	---	---	10,0000000	1,9531444		P	1	SI	A		458.532
2	99036-12	L'ULIVO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RC	0,3500000	0,0191042	---	---	10,0000000	1,7121376		P	1	SI	A		823.023
3	7908-13	EURO GROUP	RC	0,3500000	0,0137547	---	---	10,0000000	0,9045304		P	1	SI	A		2.552.172
4	99063-12	MORABITO PIETRO SALVATORE	RC	0,3500000	0,0132249	---	---	10,0000000	0,8245471		P	1	SI	A		1.287.118
5	99030-12	EURMED	RC	0,3049683	0,0188909	---	---	10,0000000	0,5779312	S	P	1	SI	A		5.225.937
6	7909-13	SOLERADIATORI	RC	0,3500000	0,0087414	---	---	10,0000000	0,1476788		P	1	SI	A		9.887.256
7	99084-12	CAIN YACHTING SRL	RC	0,2701114	0,0202634	---	---	10,0000000	- 0,0678738		P	1	SI	A		4.722.321
8	99082-12	IL CORRIERE GROUP SRL	RC	0,2564036	0,0221038	---	---	10,0000000	- 0,1254848	S	P	1	SI	A		1.338.879
9	7901-13	FINCEDI CALABRIA	RC	0,3500000	0,0062654	---	---	10,0000000	- 0,2261198	S	M	1	SI	P	1	4.432.894
10	99022-12	CMD COSTRUZIONI MOTORI DIESEL	RC	0,3129773	0,0066693	---	---	10,0000000	- 1,0711540		M	1	SI	N	1	-
11	99085-12	SAIMARE GIOIA TAURO SRL	RC	0,2612186	0,0106620	---	---	10,0000000	- 1,7350074	S	P	1	SI	N	1	-
12	8327-13	PFA IMPORT - EXPORT	RC	0,2629964	0,0026946	---	---	10,0000000	- 2,8943297	S	P	1	SI	N	1	-

ALLEGATO 2

NOTE ESPLICATIVE.

La graduatoria di cui all'allegato 1 contiene le domande del settore «industria» ritenute ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando relativo al primo protocollo aggiuntivo del «contratto d'area di Gioia Tauro».

La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria è determinata sulla base del valore riportato nella colonna L, pari alla somma dei valori dei quattro indicatori, di cui al punto 5.c5) 1, 2, 3 e 5 del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, normalizzati.

Per consentire di verificare il valore di ciascuno degli indicatori normalizzati attraverso la formula n. 3 dell'appendice alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 e, quindi, attraverso la somma degli stessi, il dato della colonna L, vengono riportati, per ogni graduatoria, il valore medio (M nella formula) e la deviazione standard (D nella formula) relativi a ciascuno degli indicatori, oltre che il numero delle domande inserite nella graduatoria e sulla base del quale tali valori sono stati determinati.

Si ricorda che il valore degli indicatori è così determinato:

indicatore n. 1: capitale proprio attualizzato investito nel programma investimento ammissibile attualizzato;

indicatore n. 2: numero di occupati attivati dal programma investimento ammissibile attualizzato;

indicatore n. 5: punteggio (compreso tra 0 e 10) conseguito dal programma sulla base delle prestazioni ambientali di cui al punto 5.c5.5 del testo unico per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992.

Nelle graduatorie, in corrispondenza a ciascuna domanda, vengono riportati i seguenti elementi:

Colonna A (posiz. in grad.): il numero della posizione occupata dalla domanda nella graduatoria; le domande classificatesi *ex equo* occupano la stessa posizione, con il medesimo valore della somma degli indicatori normalizzati riportato in colonna L.

Colonna B (numero di progetto): il numero di progetto della domanda.

Colonna C (ragione sociale): la ragione sociale dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni.

Colonna D (prov.): la provincia del comune ove è ubicata l'unità produttiva o, per le imprese di costruzioni che utilizzano i beni agevolati nelle aree ammissibili della regione, ove è ubicata la sede operativa.

Colonna E (1 - capitale proprio): il valore dell'indicatore n. 1, relativo al capitale proprio investito.

Colonna F (2 - occupazione attivata): il valore dell'indicatore n. 2, relativo agli occupati attivati dal programma. Esso è convenzionalmente pari a zero nel caso di diminuzione del numero di occupati.

Colonna G (3 - agevolazione richiesta): non rilevante.

Colonna H (4 indicatore regionale): non rilevante.

Colonna I (5 - Indicatore Ambientale): il valore dell'indicatore n. 5 relativo alle prestazioni ambientali; esso è compreso tra 0 e 10.

Colonna L (somma indicatori normalizzati): la somma dei valori normalizzati degli indicatori. Tale valore è quello che determina la posizione della domanda nella graduatoria.

Colonna M (sett. serv.): il settore di attività del programma:

nulla = estrattivo, manifatturiero, costruzioni ed energia

S = servizi.

Colonna N (dimensione): la dimensione dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni:

P = piccola impresa

M = media impresa

G = grande impresa.

Colonna O (Ob.): l'obiettivo FESR cui appartiene l'area nella quale insiste l'unità produttiva interessata dal programma:

1 = Obiettivo 1 (Mezzogiorno);

Colonna P (cofin.): l'ammissibilità o meno della domanda al cofinanziamento U.E.:

SI = ammissibile

nulla = non ammissibile.

Colonna Q (esito conclusivo): l'esito finale e, quindi, l'agevolabilità o meno della domanda:

A = agevolabile;

N = non agevolabile;

P = parzialmente agevolabile (non ricorre per le graduatorie regionali speciali);

Colonna R (Cod. escl.): le motivazioni della esclusione, totale o parziale, dalle agevolazioni:

1 = esaurimento delle risorse attribuibili;

2 = raggiungimento del limite del 5% destinato alle imprese di servizi;

3 = motivi 1 e 2 insieme;

4 = superamento della riserva del 50% destinata alle PMI, in presenza di altre PMI da agevolare;

5 = motivi 1 e 4 insieme;

6 = motivi 1 e 5 insieme;

7 = motivi 1, 2 e 4 insieme.

Colonna S (agevolaz. concedibile LM): l'ammontare, in milioni di lire e due decimali, dell'agevolazione concedibile. Tale ammontare è inferiore a quello richiesto qualora nella colonna Q sia indicato «P»; è pari a zero qualora nella colonna Q sia indicato «N».

04A04161

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° aprile 2004.

Attuazione dell'art. 3, comma 102, della legge 27 dicembre 2003, n. 350 - Definizione delle modalità di applicazione del contributo di solidarietà, per il periodo 2004-2006.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2003, n. 350;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 103, della predetta legge, che demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità di applicazione del contributo di solidarietà, per il periodo 2004/2006;

Visto, altresì, il medesimo art. 3, comma 102, nella parte in cui stabilisce che gli importi del contributo di solidarietà affluiscano al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui al comma 101 del citato art. 3;

Ritenuto di dover dare attuazione alle citate disposizioni legislative dettando le modalità di applicazione del contributo di solidarietà di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

1. Il trattamento pensionistico complessivo che supera un importo pari a venticinque volte quello stabilito dall'art. 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita dall'art. 38, comma 5, lettera *d)*, della predetta legge n. 448 del 2001, erogato da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, cui concorrono i trattamenti pensionistici integrativi nonché complementari, per la parte a prestazione definita, come individuato dall'art. 3, comma 102 della legge 27 dicembre 2003, n. 350, è assoggettato alla trattenuta di un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento per il triennio 2004-2006.

Tale trattenuta è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile.

2. Il trattamento pensionistico complessivo da riconoscersi al titolare, al netto del contributo di solidarietà, non potrà comunque risultare inferiore ad un importo pari a quello indicato al primo periodo del comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 1, è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato.

4. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal Casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta di cui al comma 1, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.

5. Le somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è erogato il trattamento su cui è effettuata la trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo XXVII, capitolo 3670, per essere riassegnate - al netto di una somma corrispondente all'applicazione dell'aliquota marginale prevista, per i redditi superiori all'importo di cui al comma 1, dalla normativa vigente per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, U.P.B. 3.1.5.1., capitolo 1711.

Roma 1° aprile 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

04A04114

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 aprile 2004.

Modifica della denominazione di varietà di mais iscritte al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione della legge n. 1096/1971;

Visto in particolare l'art. 17-*bis* del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003, con il quale sono state iscritte, tra l'altro, al registro nazionale le varietà di mais denominate Goldart, Goldariel, Seidi e Carina;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le richieste con le quali sono state proposte le nuove denominazioni;

Considerata conclusa la procedura di verifica delle nuove denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Le denominazioni delle varietà di mais Goldart, Goldariel, Seidi e Carina sono modificate come di seguito indicato:

MAIS

Codice	Vecchia denominazione	Nuova denominazione
008455	Goldart	Goldarthus
008498	Goldariel	Goldarielle
008429	Seidi	Seiddi
008438	Carina	Karyna

Roma, 9 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A04151

DECRETO 9 aprile 2004.

Iscrizione di varietà di mais al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione dell'11 dicembre 2003 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Viste le richieste con le quali sono state proposte delle nuove denominazioni;

Considerato concluso l'esame delle denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
008539	FMB0232	400	HS	Fondazione Morando Bolognini
008486	FMB0221	200	HS	Fondazione Morando Bolognini

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A04152

DECRETO 9 aprile 2004.

Rinnovo dell'iscrizione di una varietà di specie di pianta ortiva al registro nazionale e modifica della sua denominazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, comma 10, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 25 febbraio 2003, ha riconosciuto nella varietà indicata nel dispositivo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, comma 10, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;

Vista la domanda con la quale, su richiesta di questa amministrazione (protocollo n. Q/2665 del 10 febbraio 2004), l'interessato ha accettato di modificare la denominazione della varietà di aglio «Piacentino bianco» proponendo in sostituzione la denominazione «Ottolini»;

Decreta:

Art. 1.

L'iscrizione al registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive della varietà di aglio denominata «Piacentino bianco», avvenuta con decreto ministeriale 6 gennaio 1982 e da ultimo rinnovata con decreto ministeriale 14 novembre 1992, è ulteriormente rinnovata, con la nuova denominazione «Ottolini», fino al 31 dicembre 2012.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A04153

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 dicembre 2003.

Determinazione del valore della componente di reddito da lavoro dipendente percepita sotto forma di concessione gratuita di viaggio dai dipendenti del settore ferroviario, ai sensi dell'art. 75, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in particolare l'art. 48, comma 4, lettera *c-bis)*, come successivamente modificato ed integrato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come successivamente modificato, integrato e sostituito;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, in particolare l'art. 3, comma 1, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, in particolare l'art. 75, comma 6;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai fini della determinazione in denaro della componente del reddito da lavoro dipendente percepita sotto forma di concessione gratuita di viaggio dai dipendenti del settore ferroviario, si applica l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro di € 0,04669 desunto dal Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti adottato per l'anno 2001, per una percorrenza media convenzionale di 2.600 km.

2. Il presente decreto, vistato e registrato dall'organo di controllo sulla legittimità degli atti, ha vigore, dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione.

Roma, 11 dicembre 2003

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 206

04A04154

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 31 marzo 2004.

Determinazione dell'importo del contributo da attribuire alle persone fisiche per spese sostenute per l'iscrizione alle scuole paritarie.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, in particolare, l'art. 2, comma 7, come modificato dall'art. 13 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, che prevede l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie;

Visto il decreto 28 agosto 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale sono stati stabiliti i criteri per l'attribuzione del predetto contributo;

Visto l'art. 1, comma 2 del predetto decreto 28 agosto 2003, ai sensi del quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce annualmente con proprio decreto, sulla base del numero degli iscritti nelle scuole paritarie, l'importo del contributo che può variare in relazione al corso scolastico cui esso si riferisce;

Visto l'art. 3 del predetto decreto 28 agosto 2003, ai sensi del quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a stipulare con Poste Italiane S.p.a. apposita convenzione, a titolo oneroso, per disciplinare le connesse operazioni;

Considerato che, ai sensi del menzionato decreto 28 agosto 2003, gli oneri ammissibili sono quelli sostenuti per il pagamento della retta d'iscrizione alle scuole elementari paritarie non parificate, alle scuole medie paritarie e al primo anno delle scuole secondarie superiori paritarie;

Considerato che tra gli oneri ammissibili sono compresi anche quelli derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 del precitato decreto 28 agosto 2003;

Considerato che il numero degli aventi diritto al benificio accertato con le modalità stabilite dal decreto 28 agosto 2003, è in totale di n. 104.288 e in particolare di n. 26.630 con riferimento alle scuole elementari paritarie non parificate; n. 60.054 con riferimento alle scuole medie paritarie; n. 17.604 con riferimento al primo anno delle scuole secondarie superiori paritarie;

Tenuto conto che l'importo del contributo è variabile in relazione al corso scolastico cui esso si riferisce;

Tenuto conto che l'onere derivante dalle attività contemplate all'art. 3 del citato decreto 28 agosto 2003 è pari a € 307.726,00;

Decreta:

Art. 1.

1. L'importo del contributo di cui all'art. 2, comma 7, come modificato dall'art. 13 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, relativamente all'anno scolastico 2003-2004 è così stabilito:

€ 235,00 per l'iscrizione alle scuole elementari paritarie non parificate;

€ 280,00 per l'iscrizione alle scuole medie paritarie;

€ 376,00 per l'iscrizione al primo anno delle scuole secondarie superiori paritarie.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 deve intendersi al lordo del costo della commissione per il servizio finanziario reso da Poste Italiane S.p.a.

3. Il contributo, come sopra determinato, è erogato agli aventi diritto in base alla regolarità dell'iscrizione e all'avvenuto pagamento della relativa retta scolastica, così come previsto dall'art. 2, comma 3 del già citato decreto 28 agosto 2003.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2004

Il Ministro: MORATTI

04A04194

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 22 marzo 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle Entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del Pubblico registro automobilistico di Mantova in data 16 marzo 2004 per assemblea sindacale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Mantova in data 16 marzo 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 marzo 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A03967

PROVVEDIMENTO 30 marzo 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alla attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia il giorno 16 marzo 2004.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia, con nota del 12 marzo 2004, n. 566/DEL. ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio il giorno 16 marzo 2004 a causa della festività del Santo Patrono.

La Procura generale della Repubblica di Trieste, con apposita nota prot. n. 545/04 del 18 marzo 2004, ha confermato il citato mancato funzionamento al pubblico.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73.

Decreto del Ministero delle finanze del 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle agenzie.

Decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto.

Trieste, 30 marzo 2004

Il direttore regionale: LATTI

04A04021

DECRETO 5 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Erba.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. l/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle Entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Visto la nota n. 4451 del 26 marzo 2004, con la quale il direttore dell'Ufficio locale di Erba ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno 26 marzo 2004 a seguito della massiccia adesione del personale allo sciopero proclamato per il giorno 26 marzo 2004;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Erba nel giorno 26 marzo 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 aprile 2004

Il direttore regionale aggiunto: SACCONE

04A04022

DECRETO 5 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Gardone Val Trompia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle Entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Visto la nota n. 5708 del 29 marzo 2004, con la quale il direttore dell'Ufficio locale di Gardone Val Trompia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno 26 marzo 2004 a seguito della massiccia adesione del personale allo sciopero proclamato per il giorno 26 marzo 2004;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Gardone Val Trompia nel giorno 26 marzo 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 aprile 2004

Il direttore regionale aggiunto: SACCONE

04A04023

DECRETO 5 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Stradella.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle Entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Visto la nota n. 2102 del 26 marzo 2004, con la quale il direttore dell'Ufficio locale di Stradella ha comunicato il mancato funzionameno dell'ufficio nel giorno 26 marzo 2004 a seguito della massiccia adesione del personale allo sciopero proclamato per il giorno 26 marzo 2004;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Stradella nel giorno 26 marzo 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 aprile 2004

Il direttore regionale aggiunto: SACCONE

04A04024

PROVVEDIMENTO 5 aprile 2004.

Accertamento del periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Cosenza nel giorno 18 marzo 2004, dalle ore 13 alle ore 18.

2. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Cosenza nel giorno 19 marzo 2004.

3. La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito del trasferimento dell'Ufficio locale di Cosenza nella nuova sede demaniale sita in via Popilia, l'Ufficio ha irregolarmente funzionato il 18 marzo 2004, dalle ore 13 alle ore 18 e non ha operato l'intera giornata del 19 marzo 2004.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 2 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Catanzaro, 5 aprile 2004

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

04A04019

PROVVEDIMENTO 5 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Cavalese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DI TRENTO

Visto il decreto-legge 21 maggio 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali e provinciali delle Entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali, protocollo n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota del 29 marzo 2004, prot. 2814, con la quale il direttore dell'Ufficio locale di Cavalese ha comunicato che l'ufficio in questione è rimasto chiuso il 26 marzo 2004 in quanto tutti i dipendenti in servizio hanno aderito allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota n. 101 del 30 marzo 2004, ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Cavalese per l'intera giornata del 26 marzo 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, 5 aprile 2004

Il direttore provinciale: PIZZATO

04A04020

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

5° aggiornamento relativo all'accertamento della verifica di conformità delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 Joule

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 362 del 9 agosto 2001, sono stati attribuiti i numeri di verifica di conformità pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003 (supplemento ordinario), n. 103 del 6 maggio 2003, n. 210 del 10 settembre 2003 (supplemento ordinario), n. 22 del 28 gennaio 2004 e per i sottoelencati modelli:

N. C.N. 191 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "WALTHER" MOD. LG 200
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: una
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 380 con copricanna mm 660
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)
Tipo della molla: a massa battente
N° di spire totali: 18,5
Diametro esterno della molla: mm 9,6
Diametro del filo: mm 2
Stato o Stati in cui è prodotta: Germania
Stato o Stati da cui è importata: Germania
Presentatore: Grassi Morreno, titolare della ditta "Armeria Shooting Match di Grassi Morreno".

N. C.N. 192 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "WALTHER" MOD. LG 210
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: una
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 420 con copricanna mm 660
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)
Tipo della molla: a massa battente
N° di spire totali: 18,5
Diametro esterno della molla: mm 9,6
Diametro del filo: mm 2
Stato o Stati in cui è prodotta: Germania
Stato o Stati da cui è importata: Germania
Presentatore: Grassi Morreno, titolare della ditta "Armeria Shooting Match di Grassi Morreno".

N. C.N. 193 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "WALTHER" MOD. LP 200 MG
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: una
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 230 con compensatore mm 248
Lunghezza dell'arma: mm 379
Funzionamento: ad aria compressa (in bombola serbatoio) a caricamento successivo e singolo (manuale)
Tipo della molla: a massa battente
N° di spire totali: 16
Diametro esterno della molla: mm 6
Diametro del filo: mm 1,3
Stato o Stati in cui è prodotta: Germania
Stato o Stati da cui è importata: Germania
Presentatore: Grassi Morreno, titolare della ditta "Armeria Shooting Match di Grassi Morreno".

N. C.N. 194 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "STEYR" MOD. MATCH LP
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: una
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 233
Lunghezza dell'arma: mm 366
Funzionamento: ad aria compressa in (bombola serbatoio) a caricamento successivo e singolo (manuale)
Tipo della molla: a massa battente
N° di spire totali: 20
Diametro esterno della molla: mm 4,35
Diametro del filo: mm 1
Stato o Stati in cui è prodotta: Austria
Stato o Stati da cui è importata: Austria
Presentatore: Grassi Morreno, titolare della ditta "Armeria Shooting Match di Grassi Morreno".

N. C.N. 195 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "STEYR" MOD. MATCH SA 5
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: una
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 207
Lunghezza dell'arma: mm 300
Funzionamento: ad aria compressa (in bombola serbatoio) semiautomatico
Tipo della molla: a massa battente
N° di spire totali: 13
Diametro esterno della molla: mm 6
Diametro del filo: mm 1
Stato o Stati in cui è prodotta: Austria
Stato o Stati da cui è importata: Austria
Presentatore: Grassi Morreno, titolare della ditta "Armeria Shooting Match di Grassi Morreno".

N. C.N. 196 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "FEINWERKBAU" MOD. 603
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: una
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 430 con copricanna mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)
Tipo della molla: a massa battente
N° di spire totali: 24
Diametro esterno della molla: mm 8,9
Diametro del filo: mm 1,3
Stato o Stati in cui è prodotta: Germania
Stato o Stati da cui è importata: Germania
Presentatore: Grassi Morreno, titolare della ditta "Armeria Shooting Match di Grassi Morreno".

N. C.N. 197 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "ANICS" MOD. A 9000 S
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: una
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 22
Lunghezza delle canne: mm 127
Lunghezza dell'arma: mm 168
Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico
Tipo della molla: a valvola
N° di spire totali: 4,5
Diametro esterno della molla: mm 8,5
Diametro del filo: mm 0,9
Stato o Stati in cui è prodotta: Russia
Stato o Stati da cui è importata: Russia
Presentatore: Generani Mario, direttore generale della ditta "Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A.".

N. C.N. 198 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "AIR MATCH" MOD. CU 400
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: una
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 224
Lunghezza dell'arma: mm 335
Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)
Tipo della molla: a massa battente
N° di spire totali: 15
Diametro esterno della molla: mm 6
Diametro del filo: mm 1
Stato o Stati in cui è prodotta: Italia
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: Grassi Morreno, titolare della ditta "Armeria Shooting Match di Grassi Morreno".

N. C.N. 199 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "STEYR SPORTWAFFEN" MOD. LP 50
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: una
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 235 con copricanna mm 250
Lunghezza dell'arma: mm 390
Funzionamento: ad aria compressa (in bombola serbatoio) semiautomatico
Tipo della molla: a massa battente
N° di spire totali: 12,1
Diametro esterno della molla: mm 6
Diametro del filo: mm 1
Stato o Stati in cui è prodotta: Austria
Stato o Stati da cui è importata: Austria
Presentatore: Grilli Valerio, rappresentante legale della ditta "Armeria Bersaglio Mobile S.n.c. di Lubrano, Grilli & C.".

N. C.N. 200 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "STEYR SPORTWAFFEN" MOD. LP 2
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: una
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 238 con portamirino mm 260
Lunghezza dell'arma: mm 390
Funzionamento: ad aria compressa (in bombola serbatoio) a caricamento successivo e singolo (manuale)
Tipo della molla: a massa battente
N° di spire totali: 19
Diametro esterno della molla: mm 4,3
Diametro del filo: mm 0,9
Stato o Stati in cui è prodotta: Austria
Stato o Stati da cui è importata: Austria
Presentatore: Grilli Valerio, rappresentante legale della ditta "Armeria Bersaglio Mobile S.n.c. di Lubrano, Grilli & C.".

N. C.N. 201 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "ANSCHUTZ" MOD. 9003 PREMIUM
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: una
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 420 con copricanna mm 640
Lunghezza dell'arma: mm 1050
Funzionamento: ad aria compressa (in bombola serbatoio) a caricamento successivo e singolo (manuale)
Tipo della molla: a massa battente
N° di spire totali: 8,5
Diametro esterno della molla: mm 6,3
Diametro del filo: mm 1,25
Stato o Stati in cui è prodotta: Germania
Stato o Stati da cui è importata: Germania
Presentatore: Grilli Valerio, rappresentante legale della ditta "Armeria Bersaglio Mobile S.n.c. di Lubrano, Grilli & C.".

N. C.N. 202 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "DIANA" MOD. F 300 R
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: una
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 7
Lunghezza delle canne: mm 430 con portamirino mm 435
Lunghezza dell'arma: mm 1150
Funzionamento: ad aria compressa a ripetizione semplice (ordinaria)
Tipo della molla: a massa battente
N° di spire totali: 34,5
Diametro esterno della molla: mm 19,7
Diametro del filo: mm 2,7
Stato o Stati in cui è prodotta: Germania
Stato o Stati da cui è importata: Germania
Presentatore: Leone Ambrosio, rappresentante legale della ditta "Paganini S.a.s.".

N. C.N. 203 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "DIANA" MOD. F 300 R
Calibro: mm 5,5
Numero delle canne: una
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 7
Lunghezza delle canne: mm 430 con portamirino mm 435
Lunghezza dell'arma: mm 1150
Funzionamento: ad aria compressa a ripetizione semplice (ordinaria)
Tipo della molla: a massa battente
N° di spire totali: 30
Diametro esterno della molla: mm 19,7
Diametro del filo: mm 2,7
Stato o Stati in cui è prodotta: Germania
Stato o Stati da cui è importata: Germania
Presentatore: Leone Ambrosio, rappresentante legale della ditta "Paganini S.a.s.".

N. C.N. 204 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "UMAREX" MOD. WALTHER NIGHT HAWK
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: una
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: mm 85 con compensatore mm 197
Lunghezza dell'arma: mm 180 con compensatore mm 292
Funzionamento: a gas compresso (CO2) semiautomatico
Tipo della molla: a valvola
N° di spire totali: 8
Diametro esterno della molla: mm 8,3
Diametro del filo: mm 0,9
Stato o Stati in cui è prodotta: Germania
Stato o Stati da cui è importata: Germania
Presentatore: Berti Carlo, rappresentante legale della ditta "Bignami S.p.A.".

N. C.N. 205 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "WEIHRAUCH" MOD. HW 100
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: una
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14
Lunghezza delle canne: mm 423 con copricanna mm 523
Lunghezza dell'arma: mm 980
Funzionamento: ad aria compressa (in bombola serbatoio) a ripetizione semplice (ordinaria - a leva)
Tipo della molla: a massa battente
N° di spire totali: 8
Diametro esterno della molla: mm 9,5
Diametro del filo: mm 1,5
Stato o Stati in cui è prodotta: Germania
Stato o Stati da cui è importata: Germania
Presentatore: Berti Carlo, rappresentante legale della ditta "Bignami S.p.A.".

04A04033

219° aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979 e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/1979, n. 323/1979, n. 335/1979, n. 46/1980, n. 75/1980, n. 155/1980, n. 160/1980, n. 198/1980, n. 220/1980, n. 264/1980, n. 327/1980, n. 28/1981, n. 180/1981 (suppl. ord.), n. 223/1981 (suppl. ord.), n. 289/1981, n. 326/1981 (suppl. ord.), n. 351/1981, n. 58/1982, n. 108/1982, n. 126/1982, n. 160/1982, n. 193/1982, n. 221/1982, n. 130/1983, n. 164/1983, n. 193/1983, n. 220/1983, n. 234/1983, n. 247/1983, n. 317/1983, n. 337/1983, n. 356/1983, n. 22/1984, n. 57/1984, n. 101/1984, n. 140/1984, n. 165/1984, n. 282/1984, n. 293/1984, n. 312/1984, n. 347/1984, n. 35/1985, n. 76/1985, n. 90/1985, n. 136/1985, n. 161/1985, n. 190/1985, n. 222/1985, n. 252/1985, n. 295/1985, n. 16/1986, n. 48/1986, n. 77/1986, n. 108/1986, n. 130/1986, n. 166/1986, n. 191/1986, n. 244/1986, n. 264/1986, n. 280/1986, n. 4/1987, n. 35/1987, n. 52/1987, n. 98/1987, n. 113/1987, n. 135/1987, n. 161/1987, n. 222/1987, n. 256/1987, n. 1/1988, n. 17/1988, n. 71/1988, n. 97/1988, n. 169/1988, n. 194/1988, n. 260/1988, n. 9/1989, n. 31/1989, n. 75/1989, n. 94/1989, n. 124/1989, n. 151/1989, n. 240/1989, n. 263/1989, n. 284/1989, n. 7/1990, n. 31/1990, n. 56/1990, n. 77/1990, n. 105/1990, n. 144/1990, n. 168/1990, n. 182/1990, n. 232/1990, n. 268/1990, n. 18/1991, n. 68/1991, n. 104/1991, n. 138/1991, n. 161/1991, n. 213/1991, n. 270/1991, n. 299/1991, n. 17/1992, n. 41/1992, n. 70/1992, n. 109/1992, n. 124/1992, n. 158/1992, n. 184/1992, n. 214/1992, n. 252/1992, n. 301/1992, n. 23/1993, n. 51/1993, n. 94/1993, n. 121/1993, n. 145/1993, n. 170/1993, n. 197/1993, n. 213/1993, n. 258/1993, n. 276/1993, n. 289/1993, n. 84/1994, n. 109/1994, n. 129/1994, n. 176/1994, n. 197/1994, n. 219/1994, n. 279/1994, n. 2/1995, n. 147/1995, n. 171/1995, n. 190/1995, n. 272/1995, n. 295/1995, n. 20/1996, n. 49/1996, n. 80/1996, n. 103/1996, n. 154/1996, n. 178/1996, n. 203/1996, n. 220/1996, n. 296/1996, n. 21/1997, n. 42/1997, n. 59/1997, n. 95/1997, n. 106/1997, n. 128/1997, n. 148/1997, n. 201/1997, n. 212/1997, n. 290/1997, n. 27/1998, n. 64/1998, n. 114/1998, n. 135/1998, n. 145/1998, n. 178/1998, n. 222/1998, n. 256/1998, n. 292/1998, n. 19/1999, n. 45/1999, n. 71/1999, n. 119/1999, n. 133/1999, n. 183/1999, n. 203/1999, n. 215/1999, n. 231/1999, n. 287/1999 (suppl. ord.), n. 19/2000 (suppl. str.), n. 56/2000, n. 69/2000, n. 100/2000, n. 138/2000, n. 171/2000, n. 208/2000, n. 283/2000 (suppl. ord.), n. 27/2001, n. 69/2001 (suppl. ord.), n. 102/2001 (suppl. ord.), n. 143/2001 (suppl. ord.), n. 167/2001 (suppl. ord.), n. 296/2001 (suppl. ord.), n. 25/2002, n. 71/2002, n. 101/2002, n. 102/2002, n. 155/2002, n. 188/2002 (suppl. str.), n. 236/2002 (suppl. ord.), n. 48/2003 (suppl. ord.), n. 72/2003 (suppl. ord.) e n. 118/2003 (suppl. ord.), n. 139/2003, n. 174/2003 (suppl. ord.), n. 210/2003 (suppl. ord.), n. 242/2003, n. 26/2004 e n. 63/2004 (suppl. str.) i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto.

N. 14479 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.9103/C/89 in data 6 febbraio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "FN" MOD. PRO 9
Calibro: mm 9 x 21
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel serbatoio: 15
Lunghezza delle canne: mm 101,6
Lunghezza dell'arma: mm 180,3
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BASSANO GIOVANMARCO ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BROWNING INTERNATIONAL".
Classe: C 1

N. 14480 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2702/C/79 in data 6 febbraio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "SPRINGFIELD ARMORY" MOD. 1911 - A1 - FULL CUSTOM HIGH CAPACITY LIMITED (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: mm 127
Lunghezza dell'arma: mm 216
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A. o GERMANIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.r.l."
Classe: C 1
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 14481 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS -50.2963/C/80 in data 6 febbraio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "STI INTERNATIONAL" MOD. COMPETITOR (SISTEMA DI MIRA OPTOELETTRONICO)
Calibro: .38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: mm 130 CON COMPENSATORE mm 180
Lunghezza dell'arma: mm 218 CON COMPENSATORE mm 268
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.A."
Classe: C 1
Note: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.
Il modello dell'arma può essere denominato anche "TRUBOR". L'arma può essere corredata di conversione (canna con compensatore e molla di recupero) in calibro mm 9 x 21 I.M.I.

N. 14482 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS -50.2963/C/80 in data 6 febbraio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "STI INTERNATIONAL" MOD. EAGLE (MIRE REGOLABILI)
Calibro: mm 9 x 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: mm 152
Lunghezza dell'arma: mm 241
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.A."
Classe: C 1
Note: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.
Il modello dell'arma può essere denominato anche "EDGE". L'arma può essere corredata di conversione (canna e molla di recupero) in calibro .38 Super Auto.

N. 14483 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS -50.2963/C/80 in data 6 febbraio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "STI INTERNATIONAL" MOD. EAGLE (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: mm 152
Lunghezza dell'arma: mm 241
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.A."
Classe: C 1
Note: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.
Il modello dell'arma può essere denominato anche "EDGE". L'arma può essere corredata di conversione (canna e molla di recupero) in calibro mm 9 x 21 I.M.I.

N. 14484 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS -50.2963/C/80 in data 6 febbraio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "STI INTERNATIONAL" MOD. EAGLE (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: mm 152
Lunghezza dell'arma: mm 241
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.A."
Classe: C 1
Note: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.
Il modello dell'arma può essere denominato anche "EDGE".

N. 14485 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS -50.2963/C/80 in data 6 febbraio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "STI INTERNATIONAL" MOD. EDGE (MIRE REGOLABILI)
Calibro: mm 9 x 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: mm 127
Lunghezza dell'arma: mm 218,4
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.A."
Classe: C 1
Note: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.
Il modello dell'arma può essere denominato anche "EAGLE". L'arma può essere corredata di n. 1 canna intercambiabile della medesima lunghezza in calibro .38 Super Auto.

N. 14486 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS -50.2963/C/80 in data 6 febbraio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "STI INTERNATIONAL" MOD. EDGE (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: mm 127
Lunghezza dell'arma: mm 218,4
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.A."
Classe: C 1
Note: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.
Il modello dell'arma può essere denominato anche "EAGLE". L'arma può essere corredata di n. 1 canna intercambiabile della medesima lunghezza in calibro mm 9 x 21 I.M.I.

N. 14487 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS -50.2963/C/80 in data 6 febbraio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "STI INTERNATIONAL" MOD. TACTICAL
Calibro: mm 9 x 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: mm 127
Lunghezza dell'arma: mm 215
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.A."
Classe: C 1

N. 14488 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS -50.2963/C/80 in data 6 febbraio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "STI INTERNATIONAL" MOD. TACTICAL
Calibro: mm 9 x 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: mm 105
Lunghezza dell'arma: mm 196
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.A."
Classe: C 1

N. 14489 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS -50.2963/C/80 in data 6 febbraio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "STI INTERNATIONAL" MOD. TACTICAL
Calibro: .38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: mm 105
Lunghezza dell'arma: mm 196
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.A."
Classe: C 1

N. 14490 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS -50.2963/C/80 in data 6 febbraio 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "STI INTERNATIONAL" MOD. TACTICAL
Calibro: .38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: mm 127
Lunghezza dell'arma: mm 215
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.A."
Classe: C 1

N. 14491 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS -50.044/C/03 in data 4 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "GM TECNO" MOD. AR 10 T CARBINE
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 438,89 CON COMPENSATORE INAMOVIBILE
Lunghezza dell'arma: mm 939,8 CON COMPENSATORE INAMOVIBILE
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui é prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ===
Presentatore: GARLASCO MARIO TITOLARE DELLA DITTA "GM TECNOSERVICE"
Classe: C 7
Nota: sull'arma oltre al marchio di fabbrica potrà apparire la sigla e/o il marchio dell'arsenale americano "ARMALITE".

N. 14492 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS -50.044/C/03 in data 4 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "GM TECNO" MOD. AR 10 T
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 609,6
Lunghezza dell'arma: mm 1104,9
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui é prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ===
Presentatore: GARLASCO MARIO TITOLARE DELLA DITTA "GM TECNOSERVICE"
Classe: C 7
Nota: sull'arma oltre al marchio di fabbrica potrà apparire la sigla e/o il marchio dell'arsenale americano "ARMALITE".

N. 14493 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS -50.044/C/03 in data 4 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "GM TECNO" MOD. GM 76
Calibro: mm 8 x 57 JS
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 634 CON ROMPIFIAMMA INAMOVIBILE
Lunghezza dell'arma: mm 1133 CON ROMPIFIAMMA INAMOVIBILE
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui é prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ===
Presentatore: GARLASCO MARIO TITOLARE DELLA DITTA "GM TECNOSERVICE"
Classe: C 7
Nota: sull'arma oltre al marchio di fabbrica potrà comparire la sigla e/o il marchio dell'arsenale "ZASTAVA-KRAGUJEVAC".

N. 14494 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.4507/C/81 in data 4 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "F.LLI PIETTA" MOD. WESTERN NAVY 1851
Calibro: .380 A SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 187
Lunghezza dell'arma: mm 336
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui é prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PIETTA GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "FAP F.LLI PIETTA DI PIETTA GIUSEPPE & C. s.n.c."
Classe: C 14

N. 14495 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.4507/C/81 in data 4 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "F.LLI PIETTA" MOD. WESTERN SHERIFF 1851
Calibro: .380 A SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 124
Lunghezza dell'arma: mm 275
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui é prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PIETTA GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "FAP F.LLI PIETTA DI PIETTA GIUSEPPE & C. s.n.c."
Classe: C 14

N. 14496 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.4507/C/81 in data 4 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "F.LLI PIETTA" MOD. WESTERN REMINGTON NEW ARMY
Calibro: .380 A SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 203,2
Lunghezza dell'arma: mm 350
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui é prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PIETTA GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "FAP F.LLI PIETTA DI PIETTA GIUSEPPE & C. s.n.c."
Classe: C 14

N. 14497 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.4507/C/81 in data 4 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "F.LLI PIETTA" MOD. WESTERN ARMY 1860
Calibro: .380 A SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 203
Lunghezza dell'arma: mm 350
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui é prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PIETTA GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "FAP F.LLI PIETTA DI PIETTA GIUSEPPE & C. s.n.c."
Classe: C 14

N. 14498 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.4507/C/81 in data 4 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "F.LLI PIETTA" MOD. WESTERN SHERIFF 1860
Calibro: .380 A SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 136,5
Lunghezza dell'arma: mm 286
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui é prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PIETTA GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "FAP F.LLI PIETTA DI PIETTA GIUSEPPE & C. s.n.c."
Classe: C 14

N. 14499 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS -50.2602/C/79 in data 4 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "FRATELLI TANFOGLIO" MOD. RAPTOR
Calibro: mm 6,5 x 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 355
Lunghezza dell'arma: mm 405
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui é prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "FRATELLI TANFOGLIO s.n.c."
Classe: C 1
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 14500 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS -50.2657/C/79 in data 4 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "PALMETTO" MOD. EQUALIZER
Calibro: .22 LONG RIFLE
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 152
Lunghezza dell'arma: mm 305
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui é prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "PALMETTO s.n.c. DI MAINARDI & NAUTI".
Classe: C 2
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 14501 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS -50.2657/C/79 in data 4 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "PALMETTO" MOD. EQUALIZER
Calibro: .357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 140
Lunghezza dell'arma: mm 285
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui é prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "PALMETTO s.n.c. DI MAINARDI & NAUTI".
Classe: C 2
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 14502 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS -50.2657/C/79 in data 4 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "PALMETTO" MOD. EQUALIZER
Calibro: .45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 140
Lunghezza dell'arma: mm 285
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui é prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "PALMETTO s.n.c. DI MAINARDI & NAUTI".
Classe: C 2
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 14503 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS -50.2657/C/79 in data 4 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "PALMETTO" MOD. EQUALIZER
Calibro: .45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 152
Lunghezza dell'arma: mm 298
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui é prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "PALMETTO s.n.c. DI MAINARDI & NAUTI".
Classe: C 2
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 14504 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS -50.2657/C/79 in data 4 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "PALMETTO" MOD. EQUALIZER
Calibro: .45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 190
Lunghezza dell'arma: mm 331
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui é prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "PALMETTO s.n.c. DI MAINARDI & NAUTI".
Classe: C 2
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 14505 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS -50.2582/C/79 in data 4 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAN SWISS ARMS" MOD. SPORT EUROPE
Calibro: .223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 498
Lunghezza dell'arma: mm 968
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui é prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: AMADI FRANCO TITOLARE DELLA LICENZA DELLA DITTA "EUROARMS ITALIA S.r.l."
Classe: C 7

NOTE

Ai numeri 10625, 10626, 10627, 10628, 10629, 10630, 10631, 10632, 10633, 10634, 10694, 10695, 10696, 10759, 10760, 11406, 11407, 11408, 11409, 11410, 11411, 11412, 11413, 11414, 11415, 11416, 11417, 11418, 11419, 11420, 11421, 12472, 12473, 12474, 12475, 12476, 12477, 12478, 12479, 12480, 12481, 12482, 12483, 12484, 12485, 12486, 12487, 12488, 12489, 12490, 12491, 12492, 12493, 12494, 13606, 13607, 13608, 13609, 13610, 13611, 13612, 13613, 13614, 13615, 13616, 13617, 13618, 13619, 13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13625, 13626, 13627, 13628, 13629, 13630 e 13631 del Catalogo, è inserita la seguente nota: sull'arma, oltre al marchio di fabbrica - che deve essere apposto sul castello, con caratteri che abbiano il corpo proporzionalmente superiore nella misura del 10%, rispetto a quello utilizzato per tutte le altre denominazioni di marchio presenti sull'arma, nonché una profondità di marcatura non inferiore a 0,1 mm - potranno comparire anche i marchi dei seguenti produttori: "DEUTSCHE WAFFEN UND MUNITIONSFABRIKEN - BERLIN", "WAFFENBRIK MAUSER OBERNDORF" e "DAKOTA ARMS".
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 16 dicembre 2003.

Al numero 11590 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica singola azione "KIMBER" mod. Custom cal. .45 ACP (canna mm 127) è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: Custom II - Custom TLE II - Custom Eclipse - Custom Eclipse II - Custom Tactical-Custom Tactical II - Custom Royal - Custom Royal II - Custom CDP II.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 16 dicembre 2003.

Al n. 11591 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica singola azione "KIMBER" mod. Compact cal. .45 ACP (canna mm 101,6) è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: PRO Carry II - PRO Carry HD - PRO Eclipse - PRO Eclipse II - PRO Tactical - PRO Tactical II - PRO CDP II - PRO CDP.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 16 dicembre 2003.

Al n. 11592 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica singola azione "KIMBER" mod. Ultra Carry cal. .45 ACP (canna mm 76,2) è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: Ultra Carry II - Ultra Eclipse - Ultra Eclipse II - Ultra Tactical - Ultra Tactical II - Ultra CDP II - Ultra CDP - Ultra RCP.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 16 dicembre 2003.

Al n. 11917 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica singola azione "KIMBER" mod. Gold Match Stainless (tacca di mira regolabile) cal. .45 ACP (canna mm 127) è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: Custom Target II - Custom Tactical II - Stainless Target II - Target Eclipse - Target Eclipse II - Team Match II - Target Royal - Target Royal II - Gold Match II - Super Match II.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 16 dicembre 2003.

Al n. 12624 del Catalogo dove è iscritta la carabina semiautomatica "SIG" mod. SG 510-4 cal. .308 Winchester (canna mm 475 con freno di bocca amovibile mm 505), è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche 510-7 T.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 16 dicembre 2003.

RETTIFICHE

Al 14385 del Catalogo dove è scritto "Presentatore: Priora Gino direttore generale della ditta "Franchi S.p.A." leggasi "Presentatore: Amadi Paolo rappresentante sulla licenza di fabbricazione armi della ditta "Euroarms Italia S.r.l.".

04A04018

220º aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, numero 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, n. 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n. 274/95, n. 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96, n. 178/96, n. 203/96, n. 220/96, n. 296/96, n. 21/97, n. 42/97, n. 59/97, n. 95/97, n. 106/97, n. 128/97, n. 148/97, n. 201/97, n. 212/97, n. 290/97, n. 27/98, n. 64/98, n. 114/98, n. 135/98, n. 145/98, n. 178/98, n. 222/98, n. 256/98, n. 292/98, n. 19/99, n. 45/99, n. 71/99, n. 119/99, n. 133/99, n. 183/99, n. 203/99, n. 215/99, n. 231/99, n. 287/1999 (suppl. str.), n. 19/2000 (suppl. str.), n. 56/2000, n. 69/2000, n. 100/2000, n. 138/2000, n. 171/2000, n. 208/2000, n. 283/2000 (suppl. ord.), n. 27/2001, n. 69/2001 (suppl. ord.), n. 102/2001 (suppl. ord.), n. 143/2001 (suppl. ord.); n. 167/2001 (suppl. ord.), n. 296/2001 (suppl. ord.), n. 25/2002, n. 71/2002, n. 101/2002, n. 102/2002, n. 155/2002, n. 188/2002 (suppl. straord.), n. 236/2002 (suppl. ord.), n. 48/2003 (suppl. ord.), n. 72/2003 (suppl. ord.), e n. 118/2003, (suppl. ord.), n. 139/2003, n. 174/2003 (suppl. ord.), n. 210/2003 (suppl. ord.) e n. 242/2003, n. 26/2004 e n. 63/2004 (suppl. str.) i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto.

N. 14506 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.048/C/00 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "IZHMASH ISC" MOD. TIGR
Calibro: mm 7,62 x 54 R
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 607 CON SPEGNIFIAMMA INAMOVIBILE
Lunghezza dell'arma: mm 1130
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: RUSSIA
Stato o Stati da cui è importata: RUSSIA
Presentatore: TASSINARI ANDREA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "DIAMANT S.a.s."
Classe: C 7

N. 14507 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2582/C/79 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "VALMET" MOD. LATHI L35
Calibro: mm 9 x 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: mm 120
Lunghezza dell'arma: mm 240
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: AMADI PAOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "EUROARMS ITALIA S.r.l."
Classe: C 1

N. 14508 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2702/C/79 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "BAIKAL" MOD. MARGOLIN MCM (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: mm 150
Lunghezza dell'arma: mm 243
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: RUSSIA
Stato o Stati da cui è importata: RUSSIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.r.l."
Classe: C 1
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 14509 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2702/C/79 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BAIKAL" MOD. MP-141K (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 500
Lunghezza dell'arma: mm 895
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: RUSSIA
Stato o Stati da cui è importata: RUSSIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.r.l."
Classe: C 7
Note: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.
Il modello dell'arma può essere denominato anche "MP-161K".

NOTE

Al numero 14216 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica singola azione "MODULO MASTERPIECE" Mod. PHOENIX MK 1 SERIES 2003 SPORT MODEL (MIRE REGOLABILI) cal. .45 ACP (canna mm 128) caricatore 13 cartucce, è inserita la seguente nota: l'arma può essere dotata di caricatore avente la capacità di 14 cartucce.

Alle armi, contrassegnate dai seguenti numeri di matricola: 102312 - 102223 - 102222 - 102220 - 102225 - 102224 - 102313 - 102226 - 102221 - 102314 iscritte al numero **3003** del Catalogo è inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche "EFFEBI".
Il nuovo marchio dovrà essere apposto su una parte metallica fondamentale dell'arma, con caratteri che abbiano il corpo proporzionalmente superiore, nella misura del 10%, rispetto al marchio già presente sull'arma, nonché una profondità di marcatura non inferiore a 0,1 mm.

04A04032

221° aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, numero 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, n. 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n. 274/95, n. 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96, n. 178/96, n. 203/96, n. 220/96, n. 296/96, n. 21/97, n. 42/97, n. 59/97, n. 95/97, n. 106/97, n. 128/97, n. 148/97, n. 201/97, n. 212/97, n. 290/97, n. 27/98, n. 64/98 n. 114/98, n. 135/98, n. 145/98, n. 178/98, n. 222/98, n. 256/98, n. 292/98, n. 19/99, n. 45/99, n. 71/99, n. 119/99, n. 133/99, n. 183/99, n. 203/99, n. 215/99, n. 231/99, n. 287/1999 (suppl. str.), n. 19/2000 (suppl. str.), n. 56/2000, n. 69/2000, n. 100/2000, n. 138/2000, n. 171/2000; n. 208/2000; n. 283/2000 (suppl. ord.), n. 27/2001, n. 69/2001 (suppl. ord.), n. 102/2001 (suppl. ord.), n. 143/2001 (suppl. ord.); n. 167/2001 (suppl. ord.), n. 296/2001 (suppl. ord.), n. 25/2002, n. 71/2002, n. 101/2002, n. 102/2002, n. 155/2002, n. 188/2002 (suppl. straord.), n. 236/2002 (suppl. ord.), n. 48/2003 (suppl. ord.), n. 72/2003 (suppl. ord.), e n. 118/2003, (suppl. ord.), n. 139/2003, n. 174/2003 (suppl. ord.), n. 210/2003 (suppl. ord.) e n. 242/2003, n. 26/2004 e n. 63/2004 (suppl. str.) i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto.

N. 14510 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.6826/C/85 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "AC ARMI SPORT" MOD. SHARP CAVALRY
Calibro: .50-70
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 558,8
Lunghezza dell'arma: mm 995
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE - A LEVA)
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: CHIAPPA SILVIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "AC ARMI SPORT DI CHIAPPA SILVIA & C. S.n.c."
Classe: C 5

N. 14511 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.592/C/03 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "E. MAJOR" MOD. MAUSER
Calibro: mm 8 x 68 S
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: KENIA
Presentatore: BISLETI FRANCESCO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe: C 6

N. 14512 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.534/C/02 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "MAUSER" MOD. 66S
Calibro: mm 6,5 x 65
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 530
Lunghezza dell'arma: mm 985
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: HELMUTH POHL IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe: C 6

N. 14513 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2654/C/79 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "ZOLI ANTONIO S.P.A." MOD. AZ 1900
Calibro: .22-250
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1140
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA DITTA "ZOLI ANTONIO S.p.a."
Classe: C 5

N. 14514 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2654/C/79 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "ZOLI ANTONIO SPA" MOD. AZ 1900
Calibro: .338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1140
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA DITTA "ZOLI ANTONIO S.p.a."
Classe: C 5

N. 14515 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.455/C/97 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "M.A.G." MOD. GS/97
Calibro: .458 LOTT
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 560 CON FRENO DI BOCCA mm 620
Lunghezza dell'arma: mm 1050 CON FRENO DI BOCCA mm 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: VITTORIO GIANI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA " M.A.G. DI VITTORIO GIANI"
Classe: C 6

N. 14516 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.455/C/97 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "M.A.G." MOD. GS/97
Calibro: .577 TYRANNOSAUR
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 580 CON FRENO DI BOCCA mm 640
Lunghezza dell'arma: mm 1070 CON FRENO DI BOCCA mm 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: VITTORIO GIANI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "M.A.G. DI VITTORIO GIANI"
Classe: C 6

N. 14517 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.4360/C/81 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "MATEBA S.R.L." MOD. MOSER 83 "LIGHTNING"
Calibro: .32-20 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel serbatoio tubolare: 5
Lunghezza delle canne: mm 510
Lunghezza dell'arma: mm 980
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA - A POMPA)
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: MOTTANA VALENTINO TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA "MATEBA S.r.l."
Classe: C 6
Nota: l'arma può essere corredata di n.3 canne intercambiabili, del medesimo calibro, nelle seguenti lunghezze: mm 610, mm 710 e mm 762.

N. 14518 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.4360/C/81 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "MATEBA S.R.L." MOD. MOSER 83 "LIGHTNING"
Calibro: .38-40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel serbatoio tubolare: 5
Lunghezza delle canne: mm 510
Lunghezza dell'arma: mm 980
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA - A POMPA)
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: MOTTANA VALENTINO TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA "MATEBA S.r.l."
Classe: C 6
Nota: l'arma può essere corredata di n. 3 canne intercambiabili, del medesimo calibro, nelle seguenti lunghezze: mm 610, mm 710 e mm 762.

N. 14519 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.4360/C/81 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "MATEBA S.R.L." MOD. MOSER 83 "LIGHTNING"
Calibro: .38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel serbatoio tubolare: 5
Lunghezza delle canne: mm 510
Lunghezza dell'arma: mm 980
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA - A POMPA)
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: MOTTANA VALENTINO TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA "MATEBA S.r.l."
Classe: C6
Nota: l'arma può essere corredata di n. 3 canne intercambiabili, del medesimo calibro, nelle seguenti lunghezze: mm 610, mm 710 e mm 762.

N. 14520 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.4360/C/81 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "MATEBA S.R.L." MOD. MOSER 83 "LIGHTNING"
Calibro: .44-40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel serbatoio tubolare: 5
Lunghezza delle canne: mm 510
Lunghezza dell'arma: mm 980
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA - A POMPA)
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: MOTTANA VALENTINO TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA "MATEBA S.r.l."
Classe: C 6
Nota: l'arma può essere corredata di n. 3 canne intercambiabili, del medesimo calibro, nelle seguenti lunghezze: mm 610, mm 710 e mm 762.

N. 14521 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.4360/C/81 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "MATEBA S.R.L." MOD. MOSER 83 "LIGHTNING"
Calibro: .44 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel serbatoio tubolare: 5
Lunghezza delle canne: mm 510
Lunghezza dell'arma: mm 980
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA - A POMPA)
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: MOTTANA VALENTINO TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA "MATEBA S.r.l."
Classe: C6
Nota: l'arma può essere corredata di n. 3 canne intercambiabili, del medesimo calibro, nelle seguenti lunghezze: mm 610, mm 710 e mm 762.

N. 14522 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.4360/C/81 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "MATEBA S.R.L." MOD. MOSER 83 "LIGHTNING"
Calibro: .45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel serbatoio tubolare: 5
Lunghezza delle canne: mm 510
Lunghezza dell'arma: mm 980
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA - A POMPA)
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: MOTTANA VALENTINO TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA "MATEBA S.r.l."
Classe: C 6
Nota: l'arma può essere corredata di n. 3 canne intercambiabili, del medesimo calibro, nelle seguenti lunghezze: mm 610, mm 710 e mm 762.

N. 14523 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.4360/C/81 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "MATEBA S.R.L." MOD. MOSER 84 "LIGHTNING"
Calibro: .30-30 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel serbatoio tubolare: 5
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1055
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA - A POMPA)
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: MOTTANA VALENTINO TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA "MATEBA S.r.l."
Classe: C 6
Nota: l'arma può essere corredata di n. 2 canne intercambiabili, del medesimo calibro, nelle seguenti lunghezze: mm 710 e mm 762.

N. 14524 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.4360/C/81 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "MATEBA S.R.L." MOD. MOSER 84 "LIGHTNING"
Calibro: .32-40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel serbatoio tubolare: 5
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1055
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA - A POMPA)
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: MOTTANA VALENTINO TITOLARE DELLA LICENZA DELLA DITTA "MATEBA S.r.l."
Classe: C 6
Nota: l'arma può essere corredata di nr. 2 canne intercambiabili, del medesimo calibro, nelle seguenti lunghezze: mm 710 e mm 762.

N. 14525 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.4360/C/81 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "MATEBA S.R.L." MOD. MOSER 84 "LIGHTNING"
Calibro: .38-55 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel serbatoio tubolare: 5
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1055
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA - A POMPA)
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: MOTTANA VALENTINO TITOLARE DELLA LICENZA DELLA DITTA "MATEBA S.r.l."
Classe: C 6
Nota: l'arma può essere corredata di nr. 2 canne intercambiabili, del medesimo calibro, nelle seguenti lunghezze: mm 710 e mm 762.

N. 14526 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.4360/C/81 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "MATEBA S.R.L." MOD. MOSER 84 "LIGHTNING"
Calibro: .38-56 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel serbatoio tubolare: 5
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1055
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA- A POMPA)
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: MOTTANA VALENTINO TITOLARE DELLA LICENZA DELLA DITTA "MATEBA S.r.l."
Classe: C 6
Nota: l'arma può essere corredata di nr. 2 canne intercambiabili, del medesimo calibro, nelle seguenti lunghezze: mm 710 e mm 762.

N. 14527 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.4360/C/81 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "MATEBA S.R.L." MOD. MOSER 84 "LIGHTNING"
Calibro: .45-70 GOVERNMENT
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel serbatoio tubolare: 5
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1055
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA- A POMPA)
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: MOTTANA VALENTINO TITOLARE DELLA LICENZA DELLA DITTA "MATEBA S.r.l."
Classe: C 6
Nota: l'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, del medesimo calibro, nelle seguenti lunghezze: mm 710 e mm 762.

N. 14528 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.4360/C/81 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "MATEBA S.R.L." MOD. MOSER 84 "LIGHTNING"
Calibro: .50-95 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel serbatoio tubolare: 5
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1055
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA- A POMPA)
Stato o Stati di produzione : ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: MOTTANA VALENTINO TITOLARE DELLA LICENZA DELLA DITTA "MATEBA S.r.l."
Classe: C 6
Nota: l'arma può essere corredata di nr. 2 canne intercambiabili, del medesimo calibro, nelle seguenti lunghezze: mm 710 e mm 762.

N. 14529 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAN SWISS ARMS" MOD. SHR 970
Calibro: mm 6,5 x 55
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 533
Lunghezza dell'arma: mm 1065
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.a."
Classe: C 6

N. 14530 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAN SWISS ARMS" MOD. SHR 970
Calibro: mm 6,5 x 55
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 558
Lunghezza dell'arma: mm 1085
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.a."
Classe: C 6

N. 14531 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAN SWISS ARMS" MOD. SHR 970
Calibro: mm 6,5 x 55
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 634
Lunghezza dell'arma: mm 1135
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.a."
Classe: C 6

N. 14532 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAN SWISS ARMS" MOD. SHR 970
Calibro: mm 6,5 x 65 RWS
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 533
Lunghezza dell'arma: mm 1065
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.a."
Classe: C 6

N. 14533 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAN SWISS ARMS" MOD. SHR 970
Calibro: mm 6,5 x 65 RWS
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 558
Lunghezza dell'arma: mm 1085
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.a."
Classe: C 6

N. 14534 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAN SWISS ARMS" MOD. SHR 970
Calibro: mm 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: mm 608
Lunghezza dell'arma: mm 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.a."
Classe: C 6

N. 14535 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAN SWISS ARMS" MOD. SHR 970
Calibro: mm 7 x 64
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 533
Lunghezza dell'arma: mm 1065
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.a."
Classe: C 6

N. 14536 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAN SWISS ARMS" MOD. SHR 970
Calibro: mm 7 x 64
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 558
Lunghezza dell'arma: mm 1085
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.a."
Classe: C 6

N. 14537 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAN SWISS ARMS" MOD. SHR 970
Calibro: mm 7,5 x 55 SWISS
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: mm 558
Lunghezza dell'arma: mm 1085
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.a."
Classe: C 6

N. 14538 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAN SWISS ARMS" MOD. SHR 970
Calibro: mm 7,5 x 55 SWISS
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: mm 634
Lunghezza del'arma: mm 1135
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.a."
Classe: C 6

N. 14539 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAN SWISS ARMS" MOD. SHR 970
Calibro: mm 9,3 x 62
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: mm 558
Lunghezza dell'arma: mm 1085
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.a."
Classe: C 6

N. 14540 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAN SWISS ARMS" MOD. SHR 970
Calibro: .25-06 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 533
Lunghezza dell'arma: mm 1065
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.a."
Classe: C 6

N. 14541 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAN SWISS ARMS" MOD. SHR 970
Calibro: .25-06 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 558
Lunghezza dell'arma: mm 1085
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.a."
Classe: C 6

N. 14542 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAN SWISS ARMS" MOD. SHR 970
Calibro: .30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 533
Lunghezza dell'arma: mm 1065
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.a."
Classe: C 6

N. 14543 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAN SWISS ARMS" MOD. SHR 970
Calibro: .30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 558
Lunghezza dell'arma: mm 1085
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.a."
Classe: C 6

N. 14544 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAN SWISS ARMS" MOD. SHR 970
Calibro: .30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 634
Lunghezza dell'arma: mm 1135
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.a."
Classe: C 6

N. 14545 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAN SWISS ARMS" MOD. SHR 970
Calibro: .223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 533
Lunghezza dell'arma: mm 1065
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.a."
Classe: C 6

N. 14546 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAN SWISS ARMS" MOD. SHR 970
Calibro: .223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 558
Lunghezza dell'arma: mm 1085
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.a."
Classe: C 6

N. 14547 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAN SWISS ARMS" MOD. SHR 970
Calibro: .270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 533
Lunghezza dell'arma: mm 1065
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.a."
Classe: C 6

N. 14548 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAN SWISS ARMS" MOD. SHR 970
Calibro: .270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 558
Lunghezza dell'arma: mm 1085
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.a."
Classe: C 6

N. 14549 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAN SWISS ARMS" MOD. SHR 970
Calibro: .270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 634
Lunghezza dell'arma: mm 1135
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.a."
Classe: C 6

N. 14550 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAN SWISS ARMS" MOD. SHR 970
Calibro: .270 WINCHESTER SHORT MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1177
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.a."
Classe: C 6

N. 14551 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAN SWISS ARMS" MOD. SHR 970
Calibro: .280 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 533
Lunghezza dell'arma: mm 1065
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.a."
Classe: C 6

N. 14552 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAN SWISS ARMS" MOD. SHR 970
Calibro: .280 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 558
Lunghezza dell'arma: mm 1085
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.a."
Classe: C 6

N. 14553 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAN SWISS ARMS" MOD. SHR 970
Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: mm 608
Lunghezza dell'arma: mm 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.a."
Classe: C 6

N. 14554 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAN SWISS ARMS" MOD. SHR 970
Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: mm 634
Lunghezza dell'arma: mm 1135
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.a."
Classe: C 6

N. 14555 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAN SWISS ARMS" MOD. SHR 970
Calibro: .300 WINCHESTER SHORT MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1177
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.a."
Classe: C 6

N. 14556 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAN SWISS ARMS" MOD. SHR 970
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: mm 533
Lunghezza dell'arma: mm 1065
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.a."
Classe: C 6

N. 14557 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAN SWISS ARMS" MOD. SHR 970
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: mm 558
Lunghezza dell'arma: mm 1085
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.a."
Classe: C 6

N. 14558 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.2963/C/80 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAN SWISS ARMS" MOD. SHR 970
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: mm 634
Lunghezza dell'arma: mm 1135
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.p.a."
Classe: C 6

N. 14559 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.3145/C/80 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "REMINGTON" MOD. 700
Calibro: .22-250 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: mm 560
Lunghezza dell'arma: mm 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : USA
Stato o Stati da cui è importata: USA
Presentatore: LEONE AMBROSIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "PAGANINI S.a.s."
Classe: C 6
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 14560 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.3145/C/80 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "REMINGTON" MOD. 700
Calibro: .223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 560
Lunghezza dell'arma: mm 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : USA
Stato o Stati da cui è importata: USA
Presentatore: LEONE AMBROSIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "PAGANINI S.a.s."
Classe: C 6
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 14561 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.3145/C/80 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "REMINGTON" MOD. 700
Calibro: .17 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 560
Lunghezza dell'arma: mm 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : USA
Stato o Stati da cui è importata: USA
Presentatore: LEONE AMBROSIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "PAGANINI S.a.s."
Classe: C 6

N. 14562 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/PAS-50.3145/C/80 in data 11 marzo 2004

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "REMINGTON" MOD. 700
Calibro: .221 REMINGTON FIREBALL
Numero delle canne: UNA
Numero delle cartucce contenute nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: mm 560
Lunghezza dell'arma: mm 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati di produzione : USA
Stato o Stati da cui è importata: USA
Presentatore: LEONE AMBROSIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "PAGANINI S.a.s."
Classe: C 6

04A04031

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 21 aprile 2004

Dollaro USA	1,1836
Yen giapponese	129,79
Corona danese	7,4423
Lira Sterlina	0,66820
Corona svedese	9,1585
Franco svizzero	1,5551
Corona islandese	87,21
Corona norvegese	8,2800
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,58640
Corona ceca	32,557
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,24
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6479
Lira maltese	0,4250
Zloty polacco	4,7598
Leu romeno	40512
Tallero sloveno	238,3600
Corona slovacca	40,070
Lira turca	1642907
Dollaro australiano	1,6254
Dollaro canadese	1,6108
Dollaro di Hong Kong	9,2313
Dollaro neozelandese	1,9027
Dollaro di Singapore	2,0025
Won sudcoreano	1367,12
Rand sudafricano	7,9639

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A04317

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Brevibloc»

Estratto decreto NCR n. 62 del 9 febbraio 2004

Specialità medicinale: BREVIBLOC nella forma e confezione: «10 mg/ml soluzione per infusione» sacca da 250 ml.

Titolare A.I.C.: Società Baxter p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, Viale Tiziano n. 25, codice fiscale n. 00492340583;

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati come di seguito indicato:

Produttore: Baxter Healthcare Corporation nello stabilimento sito in North Cove, North Carolina (USA);

Controllore finale: Quality Control North West, Stockport, UK;

Responsabile per il rilascio dei lotti: Baxter S.A. Lessines (Belgio);

Confezioni autorizzate, n. A.I.C. e classificazione al sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«10 mg/ml soluzione per infusione «sacca da 250 ml» - A.I.C. n. 027248032 (in base 10), 0TZKF0 (in base 32);

Classe: «A» per uso Ospedaliero H.

Prezzo: euro 288,00 come da contrattazione ai sensi del decreto ministeriale 17 luglio 1998.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992);

Forma farmaceutica: soluzione per infusione;

Validità prodotto integro: un'anno dalla data di fabbricazione.

Composizione: un ml di soluzione contiene:

principio attivo: esmololo cloridrato 10 mg;

eccipienti: sodio cloruro 5,90 mg, acetato di sodio triidrato 2,80 mg, acido acetico glaciale 0,546 mg, sodio idrossido in quantità compresa tra 4,9 PH e 5,1 PH e/o acido cloridrico in quantità compresa tra 4,9 PH e 5,1 PH; acqua PPI quanto basta a 1 ml;

Indicazioni terapeutiche: «Brevibloc» è indicato nel trattamento a breve termine delle: tachicardie sopraventricolari (al di fuori delle sindromi di pre-eccitazione), e particolarmente: fibrillazione atriale, flutter atriale, tachicardia sinusale ed in tutti i casi in cui si giudichi necessario un betabloccante di brevissima durata di azione;

tachicardia ed ipertensione che si manifestino anche durante il periodo peri-operatorio.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04062

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipofundin MCT»

Estratto decreto n. 63 del 9 febbraio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LIPOFUNDIN MCT anche nelle forme e confezioni: «10% + 10% emulsione per infusione endovenosa» flacone da 1000 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in 34209 - Melsungen, Carl Braun Strasse, 1, Germania (DE).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «10% + 10% emulsione per infusione endovenosa» flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 027485135 (in base 10) 0U6SYH (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione per infusione endovenosa.

Classe: «A» per uso ospedaliero H, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Melsungen (Germania), Carl-Braunstrasse 1 (tutte).

Composizione: 100 ml:

Principio attivo: olio di soia 10 g; Trigliceridi a catena media 10 g.

Eccipienti: glicerolo 2,5 g; lecitina d'uovo 1,2 g; sodio oleato in quantità non maggiore di 30 mg; @A@tocoferolo 20 mg; acqua P.P.I. quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: «Lipofundin MCT» può essere utilizzato come parte integrante di un regime di alimentazione parenterale totale nei pazienti che non possono nutrirsi in modo adeguato per via orale.

«Lipofundin MCT» è particolarmente indicato nei casi in cui si richieda una sostituzione calorica con componenti grassi a rapida assimilazione, quali appunto i trigliceridi a catena media (mct), oppure un apporto di acidi grassi essenziali e di liquidi.

Ruolo clinico delle due formulazioni: «Lipofundin MCT10 %» contiene 50 g di mct e 50 g di olio di soia per litro ed è particolarmente usato per un apporto energetico e di grassi essenziali nel corso di regimi standard di nutrizione parenterale - per periodi di 5-10 giorni - in pazienti con normale fabbisogno di energia e liquidi normotrofici e con funzione renale non compromessa.

«Lipofundin MCT20 %» contiene il doppio di nutrienti nello stesso volume (la stessa quantità di nutrienti in un volume dimezzato) ed è quindi particolarmente indicato per pazienti con fabbisogno calorico estremamente elevato (p.es. i grandi ustionati) ed in condizioni di limitata assunzione di liquidi (funzione renale compromessa) ed in generale quando il periodo di alimentazione parenterale totale superi i 5-10 giorni.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04063

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flubifix»

Estratto decreto A.I.C. n. 145 del 23 marzo 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FLUBIFIX nelle forme e confezioni: «25 mg/10 ml collutorio» flacone 160 ml, «25 mg/10 ml collutorio» 16 contenitori monodose 10 ml;

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia - Potenza, via S. Rocco, 6, cap. 85033, Italia, codice fiscale n. 01135800769.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «25 mg/10 ml collutorio» flacone 160 ml - A.I.C. n. 035771017 (in base 10) 123NN9 (in base 32).

Classe: «C»

Forma farmaceutica: collutorio.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Doppel farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Rozzano (Milano), via Volturno n. 48 (produzione, controllo e confezionamento);

Doppel farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese, 118 (produzione, controllo e confezionamento):

Composizione: 100 ml di collutorio contiene:

Principio attivo: Flurbiprofene 250 mg

Eccipienti: Glicerolo 10 g; etanolo 96 per cento 9,6 g; sorbitolo liquido non cristallizzabile 7 g; olio di ricino idrogenato 40 poliossietilenato 2,4 g: sodio idrossido 0,086 g; saccarina sodica 0,15 g: metile paraidrossibenzoato 0,1 g: propile paraidrossibenzoato 0,02 g; menta essenza 0,6 g; blu patent V (E 131) 0,0006 g; acido citrico anidro 0,0961 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Confezione: «25 mg/10 ml collutorio» 16 contenitori monodose 10 ml - A.I.C. n. 035771029 (in base 10) 123NNP (in base 32).

Classe: «C»

Forma farmaceutica: collutorio.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore e controllore finale: Doppel farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Rozzano (Milano), via Volturno n. 48 (produzione, controllo e confezionamento);

Doppel farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese, 118 (produzione, controllo e confezionamento);

Composizione: 100 ml di collutorio contengono:

Principio attivo: Flurbiprofene 250 mg.

Eccipienti: glicerolo 10 g; etanolo 96 per cento 9,6 g; sorbitolo liquido non cristallizzabile 7 g; olio di ricino idrogenato 40 poliossietilenato 2,4 g; sodio idrossido 0,086 g; saccarina sodica 0,15 g; metile paraidrossibenzoato 0,1 g: propile paraidrossibenzoato 0,02 g; aroma menta 0,6 g; blu patent V (E 131) 0,0006 g; acido citrico anidro 0,0961 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: «Flubifix» collutorio si usa nel trattamento sintomatica di stati irritativo-infiammatori anche associati a dolore del cavo orofaringeo (ad es. gengiviti, stomatiti, faringiti), anche in conseguenza di terapia dentaria conservativa o estrattiva.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04065

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Terafluss»

Estratto decreto n. 146 del 25 marzo 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TERAFLUSS anche nelle forme e confezioni: «5 mg compresse» 28 compresse divisibili alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Madaus S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Padova, Riviera Francia, 3/A, cap. 35100, Italia, codice fiscale n. 01411710211.

Confezioni autorizzate numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «5 mg compresse» 28 compresse divisibili - A.I.C. n. 035046046 (in base 10) 11FJNY (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.p.a. stabilimento sito in Pomezia - Roma (Italia), via Campobello n. 15 (tutte).

Composizione: 1 compressa divisibile.

Principio attivo: Terazosina cloridrato 5,935 mg.

Eccipienti: lattosio 123,39 mg; amido di mais 13,5 mg; talco 6 mg; magnesio stearato 1,125 mg: E 132 0,05 mg.

Indicazioni terapeutiche: le compresse di terazosina sono indicate per: il trattamento di ipertensione da lieve a moderata. Il trattamento sintomatico dell'ostruzione delle vie urinarie provocata da ipertrofia prostatica benigna (IPB).

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04066

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nisolid monodose»

Estratto decreto NCR n. 147 del 25 marzo 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale NISOLID MONODOSE anche nelle forme e confezioni: «0,1% soluzione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml, «0,05% soluzione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A, cap. 43100, Italia, codice fiscale n. 01513360345.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8. comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «0.1% soluzione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml - A.I.C. n. 029418035 (in base 10), 0W1SKM (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legialativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo n. 96 (produzione, controllo e confezionamento); C.O.C. Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in S.Agata bolognese - Bologna (Italia), via Modena n. 15 (produttore alternativo per ripartiz. in flac. monodose).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: flunisolide 100 mg;

eccipienti: glicole propilenico; acido citrico; sodio citrato; sodio cloruro; acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «0.05 % soluzione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml - A.I.C. n. 029418047 (in base 10), 0W1SKZ (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo n. 96 (produzione, controllo e confezionamento): C.O.C. Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in S. Agata bolognese - Bologna (Italia), via Modena n. 15 (produttore alternativo per ripartiz. in flac. monodose).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: Flunisolide 50 mg;

eccipienti: glicole propilenico: acido citrico; sodio citrato; sodio cloruro; acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: patologie allergiche delle vie respiratorie: asma bronchiale, bronchite cronica asmatiforme: riniti croniche e stagionali.

Sono, inoltre autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 029418011 - «0,1 % soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml varia a: «adulti soluzione da nebulizzare «15 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C. n. 029418023 - «0,05 % soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml varia a: «bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04067

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bupisen»

Estratto decreto n. 149 del 25 marzo 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BUPISEN anche nelle forme e confezioni: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» siringa preriempita da 5 ml, «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» siringa preriempita da 10 ml, «5 mg/ml soluzione iniettabile» siringa preriempita da 5 ml, «5 mg/ml soluzione iniettabile» siringa preriempita da 10 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monteroni D'Arbia - Siena, via Cassia nord, 3, cap. 53014, Italia, codice fiscale n. 00050110527.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» siringa preriempita da 5 ml - A.I.C. n. 034171114 (in base 10) 10LU7B (in base 32).

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Industria Farmaceutica Galenica Senese - 53014 Monteroni D'Arbia (Italia), via Cassia nord n. 3.

Composizione: 5 ml.

Principio attivo: Bupivacaina cloridrato 12,5 mg;

Eccipienti: sodio cloruro 40 mg; acqua PPI quanto basta a 5 ml.

Confezione: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» siringa preriempita da 10 ml - A.I.C. n. 034171126 (in base 10), 10LU7Q (in base 32).

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Industria Farmaceutica Galenica Senese - 53014 Monteroni d'Arbia (Italia), via Cassia nord n. 3.

Composizione: 10 ml:

principio attivo: Bupivacaina cloridrato 25 mg;

eccipienti: sodio cloruro 80 mg; acqua PPI quanto basta a 10 ml.

Confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» siringa preriempita da 5 ml - A.I.C. n. 034171138 (in base 10), 10LU82 (in base 32).

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislatigvo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Industria Farmaceutica Galenica Senese - 53014 Monteroni D'Arbia (Italia), via Cassia nord n. 3.

Composizione: 5 ml:

principio attivo: Bupivacaina cloridrato 25 mg;

eccipienti: sodio cloruro 40 mg; acqua PPI quanto basta a 5 ml.

Confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» siringa preriempita da 10 ml - A.I.C. n. 034171140 (in base 10) 10LU84 (in base 32).

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Industria Farmaceutica Galenica Senese - 53014 Monteroni D'Arbia (Italia), via Cassia nord n. 3.

Composizione: 10 ml:

principio attivo: Bupivacaina cloridrato 50 mg;

eccipienti: sodio cloruro 80 mg; acqua PPI quanto basta a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: «Bupisen» può essere utilizzato in ogni tipo di anestesia periferica: infiltrazione locale, tronculare, locoregionale, blocco simpatico, perdurale sacrale, spinale subaracnoidea.

«Bupisen» è quindi indicato in tutti gli interventi di chirurgia generale, ortopedica, oculistica, otorinolaringoiatrica, stomatologica, ostetrico-ginecologica, dermatologica, sia impiegata da sola che associata a narcosi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04068

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pulmist»

Estratto decreto NCR n. 150 del 25 marzo 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PULMIST anche nelle forme e confezioni: «adulti soluzione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml, «bambini soluzione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml.

Titolare A.I.C.: Madaus S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Padova, Riviera Francia, 3/A, c.a.p. 35100, Italia, codice fiscale 01411710211.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «adulti soluzione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml - A.I.C. n. 033339060 (in base 10), 0ZTFPN (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decrero legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo n. 96 e via Palermo n. 26/A (produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti): C.O.C. Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in S. Agata bolognese - Bologna (Italia), via Modena, 15 (produzione e confezionamento).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: Flunisolide 100 mg;

eccipienti: glicole propilenico: acido citrico; sodio citrato; sodio cloruro: acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «bambini soluzione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml - A.I.C n. 033339072 (in base 10), 0ZTFQ0 (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo, 96 e via Palermo n. 26/A (produzione, confezionamento controllo e rilascio dei lotti); C.O.C. Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in S. Agata bolognese - Bologna (Italia) via Modena, 15 (produzione e confezionamento).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: flunisolide 50 mg;

eccipienti: glicole propilenico; acido citrico; sodio citrato; sodio cloruro; acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnico farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: patologie allergiche delle vie respiratorie: asma bronchiale, bronchite cronica asmatiforme; riniti croniche e stagionali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04069

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antrolin»

Estratto decreto n. 151 del 25 marzo 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ANTROLIN, nella forma e confezione: «0,3 % + 1,5 % crema rettale» tubo 30 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: New.Fa.Dem. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Giugliano in Campania - Napoli, viale Ferrovia dello Stato Zona Asi, cap. 80014, codice fiscale n. 06115290634.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «0,3% + 1,5% crema rettale» tubo 300 - A.I.C. n. 035396011 (in base 10), 11S6FC (in base 32).

Forma farmaceutica: crema rettale.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

La validità del prodotto dopo la prima apertura è di trenta giorni.

Produttore: New.Fa.Dem S.r.l. stabilimento sito in Giugliano (Napoli), viale Ferrovie dello Stato - Zona Asi (tutte).

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: nifedipina 0,3 g; lidocaina cloridrato 1,5 g;

eccipienti: vaselina bianca 25,5 g; glicole propilenico 10 g; gliceridi semi sintetici liquidi 7,5 g; polietienglicolstearato 7 g; alcool cetostearilico 6 g; glicerilmonostearato 4 g; metile p-idrossibenzoato sodico 0,14 g; propile p-idrossibenzoato 0,06 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della ragade anale e proctalgie in genere associate ad ipertono sfinterico anale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04070

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fortradol»

Estratto decreto n. 139 del 23 marzo 2004

Medicinale: FORTRADOL.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bayer S.p.a, con sede in viale Certosa n. 130 - Milano, con codice fiscale n. 05849130157.

Confezione:

A.I.C. n. 028878078 - «50 mg capsule» 20 capsule;

A.I.C. n. 028878080 - «10% gocce orali» flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 028878092 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse;

A.I.C. n. 028878104 - 10 supposte 100 mg (sospesa);

A.I.C. n. 028878116 - «50 mg/1 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 028878128 - «100 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 028878130 - «50 mg compresse solubili» 20 compresse solubili (sospesa);

A.I.C. n. 028878142 - «150 mg compresse a rilascio prolungato «10 compresse»;

A.I.C. n. 028878155 - «200 mg compresse a rilascio prolungatolo compresse,

è ora trasferita alla società: dott. Formenti S.p.a., con sede in via Correggio n. 43 - Milano, con codice fiscale n. 00795180157.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04064

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'organismo «Olocert Istituto Europeo di Certificazione S.r.l.», in Rimini, al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 15 aprile 2004.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro dell'attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata la domanda del 21 novembre 2003 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: «Olocert Istituto Europeo di Certificazione S.r.l.», con sede legale in via Cattaneo n. 20 - Rimini.

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B).

Allegato VI: esame finale.

Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A04156

Autorizzazione all'organismo «Ergotecnica S.r.l.», in Torino, al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 15 aprile 2004.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro l'attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata la domanda del 31 ottobre 2003 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: «Ergotecnica S.r.l.», con sede legale in corso Bramante n. 56/b - Torino.

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B).

Allegato VI: esame finale.

Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A04157

Autorizzazione all'organismo «ANCCP S.r.l.», in Milano, al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 15 aprile 2004.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro dell'attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 9 marzo 2004 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: «ANCCP S.r.l.», con sede legale in corso Rombon, 11 - Milano.

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato VIII: garanzia qualità prodotti (modulo E);

Allegato IX: garanzia qualità totale componenti (modulo H);

Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);

Allegato XI: conformità al tipo con controllo per campione (modulo C);

Allegato XII: garanzia qualità prodotti per gli ascensori (modulo E);

Allegato XIII: garanzia qualità totale dell'ascensore (modulo H);

Allegato XIV: garanzia qualità produzione (modulo D).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A04158

Autorizzazione all'organismo «O.C.T. Organismo Controlli Tecnici S.r.l.», in Bari, al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 15 aprile 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro dell'attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 26 ottobre 2003 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: O.C.T. Organismo Controlli Tecnici S.r.l., con sede legale in via G. Fortunato, 5/b - Bari.

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G);

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A04159

Autorizzazione all'organismo «ECO S.p.a.», in Faenza, al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 15 aprile 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro dell'attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 16 gennaio 2004 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: ECO S.p.a., con sede legale in via Granarolo, 62 - Faenza (Ravenna).

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato VIII: garanzia qualità prodotti (Modulo E);

Allegato IX: garanzia qualità totale componenti (Modulo H);

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G);

Allegato XI: conformità al tipo con controllo per campione (Modulo C);

Allegato XII: garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo E);

Allegato XIII: garanzia qualità totale dell'ascensore (Modulo H);

Allegato XIV: garanzia qualità produzione (Modulo D).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A04160

AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato di rettifica relativo al modello di dichiarazione «Unico 2004-PF», con le relative istruzioni, approvato con provvedimento del 16 marzo 2004.

Nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione «Unico 2004-PF», approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 16 marzo 2004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 55 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2004:

nella pagina 175 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 37 delle istruzioni per la compilazione del Fascicolo 2), nel primo rigo delle istruzioni relative al modulo RW, le parole «I contribuenti che hanno presentato la "dichiarazione riservata" nel corso dell'anno 2002 e dell'anno 2003 delle attività detenute all'estero», si intendono sostituite dalle seguenti: «I contribuenti che nel corso dell'anno 2003 hanno presentato la "dichiarazione riservata" delle attività detenute all'estero»;

nella pagina 208 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 6 delle istruzioni per la compilazione del Fascicolo 3), nel quinto capoverso, lettera *b)*, le parole «di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992», si intendono sostituite dalle seguenti: «ATECOFIN 2004»;

nella pagina 210 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 8 delle istruzioni per la compilazione del Fascicolo 3), alla voce «Concordato preventivo», nel terzo e nel quarto capoverso, le parole «reddito di impresa», si intendono sostituite dalle seguenti: «reddito di impresa o di lavoro autonomo»;

nella pagina 212 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 10 delle istruzioni per la compilazione del Fascicolo 3), nell'ottavo capoverso, il secondo periodo si intende sostituito dal seguente: «Detto importo, in caso di applicazione degli studi di settore, va incrementato dell'ammontare degli aggi e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso, in quanto non computati a tali fini ma rilevanti per il concordato preventivo. Tale rigo non deve essere compilato dai soggetti che risultavano congrui senza aver proceduto all'adeguamento in dichiarazione nonché dai soggetti che svolgevano un'attività per la quale nel 2001 non erano stati approvati studi di settore o parametri, ovvero per la quale sussistevano cause di esclusione dall'applicazione di detti strumenti presuntivi.»;

nella pagina 212 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 10 delle istruzioni per la compilazione del Fascicolo 3), il nono capoverso si intende sostituito dal seguente: «Nel rigo CP6, colonna 1, va indicato l'ammontare dei compensi o dei ricavi risultanti dalla dichiarazione UNICO 2002 di cui all'art. 53 del TUIR, con esclusione di quelli di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 del medesimo articolo. Tale importo deve essere aumentato dell'ammontare delle variazioni delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, commi da 1 a 4, del TUIR, nonché dei corrispettivi non annotati nelle scritture contabili esposti nei rispettivi quadri del Mod. UNICO 2002.»;

nella pagina 212 e nella pagina 213 della *Gazzetta Ufficiale* (pagine 10 e 11 delle istruzioni per la compilazione del Fascicolo 3), rispettivamente nel terzultimo capoverso e nel primo rigo, le parole «e quello esposto al rigo CP6, colonna 1. L'importo del rigo CP6, colonna 1, va aumentato degli esiti degli eventuali accertamenti divenuti definitivi esposti nel rigo CP11, colonna 1.», si intendono sostituite dalle seguenti: «e quello esposto al rigo CP6, colonna 1 (aumentato degli esiti degli eventuali accertamenti divenuti definitivi esposti nel rigo CP11, colonna 1).»;

nella pagina 213 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 11 delle istruzioni per la compilazione del Fascicolo 3), nel quarto capoverso, le parole «Detto importo deve risultare pari alla differenza tra l'importo evidenziato al rigo CP5 e la somma di quelli esposti alla colonna 1 dei righi CP6, CP8, CP11.», si intendono soppresse;

nella pagina 213 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 11 delle istruzioni per la compilazione del Fascicolo 3), nel sesto capoverso, le parole «da CP6 a CP12.», si intendono sostituite dalle seguenti: «da CP6 a CP12, tenendo conto che, in caso di più opzioni definitorie, dovrà farsi attenzione affinché gli effetti delle stesse non si sovrappongano tra di loro.»;

nella pagina 213 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 11 delle istruzioni per la compilazione del Fascicolo 3), il settimo capoverso si intende sostituito dal seguente: «Nel rigo CP14, colonna 1, va indicato l'importo complessivo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. *e)* ed *f)* del TUIR e delle variazioni delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, commi da 1 a 4, del TUIR, già compreso in quello esposto nel rigo CP13. Tale importo opera come variazione in diminuzione degli importi indicati nel rigo CP13, colonna 1, ai fini dell'esatta determinazione dei ricavi da prendere a base per l'applicazione delle maggiorazioni previste dal comma 4, del medesimo art. 33 (cfr. circolare n. 5/E del 4 febbraio 2004, par. 3.1.1).»;

nella pagina 227 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 25 delle istruzioni per la compilazione del Fascicolo 3), quinto pallino, le parole «in assenza di accantonamenti già dedotti», si intendono sostituite dalle seguenti: «nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente all'erogazione delle prestazioni»;

nella pagina 229 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 27 delle istruzioni per la compilazione del Fascicolo 3), nel penultimo capoverso, dopo del parole «Nel rigo RF45, colonna 3, va indicato,», si intendono aggiunte le seguenti: «fino a concorrenza dell'importo di rigo RF44, colonna 3»;

nella pagina 241 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 39 delle istruzioni per la compilazione del Fascicolo 3), nel quarto capoverso, dopo le parole «In colonna 3, va indicato,», si intendono aggiunte le seguenti: «fino a concorrenza dell'importo di rigo RG29, colonna 3»;

nella pagina 283 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 81 delle istruzioni per la compilazione del Fascicolo 3), nella «Appendice», alla voce «Regime forfetario dei contribuenti minimi», nel secondo capoverso, lettera *d)*, le parole «l'anno 2001», si intendono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2002».

04A04193

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Comunicato di rettifica relativo alla deliberazione n. 58/04/CSP del 14 aprile 2004, concernente: «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alla campagna per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, fissata per i giorni 12 e 13 giugno 2004».

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 19 aprile 2004, alla pagina 24, all'art. 9, comma 2, le parole: «... di cui *all'art. 1,*» sono sostituite dalle seguenti: «... di cui *all'art. 2, comma 1,*»; e, alla pagina 26, all'art. 14, comma 1, le parole: «... *presentazione delle candidature* ...», sono sostituite dalle seguenti: «... *convocazione dei comizi elettorali* ...».

04A04207

Comunicato di rettifica relativo alla deliberazione n. 59/04/CSP del 14 aprile 2004, concernente: «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alla campagna per l'elezione del consiglio e del presidente della giunta della regione autonoma della Sardegna, fissata per i giorni 12 e 13 giugno 2004».

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 19 aprile 2004, alla pagina 33, all'art. 9, comma 2, le parole: «... di cui *all'art. 1,*» sono sostituite dalle seguenti: «... di cui *all'art. 2, comma 1,*» e le parole: «*lettere a) e b)*» sono sostituite dalle seguenti: «*lettere a), b) e c)*»; infine, alla pagina 34, all'art. 14, comma 1, le parole: «... *presentazione delle candidature* ...», sono sostituite dalle seguenti: «... *convocazione dei comizi elettorali* ...».

04A04208

Comunicato di rettifica relativo alla deliberazione n. 60/04/CSP del 14 aprile 2004, concernente: «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alla campagna per le elezioni comunali e provinciali, fissate nei mesi di maggio e giugno 2004».

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 19 aprile 2004:

alla pagina 40, all'art. 3, al comma 1, le parole: «*lettere b) e c).*» sono sostituite dalle seguenti: «*lettera b).*»;

alla pagina 42, all'art. 9, al comma 2, le parole: «... di cui *all'art. 1,*» sono sostituite dalle seguenti: «... di cui *all'art. 2, comma 1,*»; infine, alla pagina 43, all'art. 14, comma 1, le parole: «... *presentazione delle candidature* ...», sono sostituite dalle seguenti: «... *convocazione dei comizi elettorali* ...».

04A04209

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Aumento di capitale sociale di CreditRas Vita S.p.a.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 9 marzo 2004 ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, la modifica statutaria deliberata in data 4 dicembre 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «CreditRas Vita S.p.a.» concernente l'aumento a titolo gratuito del capitale sociale da € 96,9 milioni a € 102 milioni.

04A04155

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 5 dicembre 2003 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Fondo sanitario nazionale 2002 e 2003 - assegnazione fondi ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 548 (prevenzione e cura della fibrosi cistica). (Deliberazione n. 117/2003)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 19 marzo 2004).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 66, al quarto capoverso delle premesse, dove è scritto: «... della legge 28 dicembre 1995, n. *59*;», leggasi: «... della legge 28 dicembre 1995, n. *549*;».

04A04192

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401095/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.